

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 3223 e 3224-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE VII**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

---

### **ALLEGATO 3-II**

---

#### **PARTE VII**

**Dall'articolo 37 all'articolo 41**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale*



**INDICE**

Disegno di legge n. 3223

– articolo 37 . . . . .	<i>Pag.</i>	5
– articolo 38 . . . . .	»	52
– articolo 39 . . . . .	»	153
– articolo 40 . . . . .	»	170
– articolo 41 . . . . .	»	240



**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)**

**Art. 37.**

**37.1**

EUFEMI, IERVOLINO, LEGNINI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

---

**37.2**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e trasformare il comma 3 in capoverso 2 del comma 2.*

---

**37.3**

MAGNALBÒ

**Respinto**

*All'articolo 37, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) «al comma 2, lettera a), le parole "30 euro", sono sostituite dalle parole: "50 euro";*

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 5, dell'articolo 13 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sostituire le parole "euro 672", con le parole: "euro 1.100";*

*c) il comma 5 è sostituito con il seguente comma: «5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti comma 2, lettera a) e comma 3-bis sono versate al bilancio dello stato di previsione del Ministero della Giustizia allo scopo di stabilizzare, tramite procedure selettive, i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), legge 1 agosto 2000, n. 242 presso l'Amministrazione giudiziaria, e allo scopo di assumere gli idonei del concorso riservato agli ex messi di conciliazione, non dipendenti comunali, per la copertura di 320 posti di personale di area A posizione economica A1, bandito con*

P.d.G. del 5 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre, 2000, n. 79, nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari».

---

### 37.4

SALERNO

#### Respinto

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «euro 30» con le parole: «euro 50».*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sostituire le parole: 'euro 672' con le parole: 'euro 1.110' ".*

*Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento dei debiti pregressi, allo scopo di stabilizzare, tramite procedure selettive, i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) legge 18 agosto 2000, n. 242 presso l'Amministrazione giudiziaria e allo scopo di assumere gli idonei del concorso riservato agli *ex* messi di conciliazione non dipendenti comunali bandito per la copertura di posti di personale di area A, posizione economica A1 presso gli uffici giudiziari, nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari"».*

---

### 37.5

EUFEMI, IERVOLINO

#### Respinto

*Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e per i processi in materia di condominio di valore indeterminabile, che non configurano la fattispecie di impugnazione di delibere condominiali».*

---

### 37.6

EUFEMI

#### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie pre-*

viste dall'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».

---

**37.7**

EUFEMI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**37.8**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «Le somme derivanti» fino a: «per essere riassegnate» con le seguenti: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato».*

---

**37.9**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 15 comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: "della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa" sono sostituite dalle seguenti: »delle conclusioni rese dalla parte«.*

---

**37.10**

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

**Respinto**

*Nel comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I termini previsti dall'articolo 11, comma 1, e 18, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono prorogati di due anni».*

---

**37.11**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. La disposizione recata dal comma 6 si applica anche ai giudici tributari».

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 6.*

---

**37.12**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ai presidenti di commissione tributaria provinciale e regionale non compete alcun compenso per i ricorsi decisi da altri giudici della Commissione da loro presieduta e ad essi si applica la disposizione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modifiche ed integrazioni».

---

**37.13**

CARUSO Antonino

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «anche se non confiscati» con le altre: «se confiscati».*

---

**37.14**

TIRELLI, MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di agevolazione la realizzazione di opere di costruzione di nuovi edifici penitenziari, il Ministero della giustizia, può avvalersi, a decorrere dall'anno 2005 delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) e successive modificazioni ed integrazioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Al finanziamento delle predette opere si provvede con i fondi iscritti nella tabella E, punto 17, allegata alla presente legge, nonché attraverso il

rifinanziamento in tabella D della legge n. 910 del 22 dicembre 1986 per un importo pari a euro 273.330.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Per la realizzazione degli interventi è autorizzato il ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

---

### **37.15**

LAURO, CHINCARINI, FALCIER, BOSCHETTO, RIZZI, SCOTTI, COMPAGNA, CONSOLO, BIANCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Le controversie relative a compravendite di beni risultati successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita».

---

### **37.16**

PASTORE, FERRARA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell'arretrato e l'ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

19-ter. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma precedente sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell'interessato e con anzianità nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di Consigliere di Stato, che abbiano conservato senza soluzione di continuità i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dal-

l'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e senza imputazione ad alcuna delle aliquote previste da tale disposizione.

*19-quater.* I posti di cui al comma 19-*bis* che non vengano coperti in tutto o in parte per mancanza degli assensi di cui al comma precedente, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

---

### 37.17

MONTINO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis.* All'articolo 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o di irrogazioni delle sanzioni, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti".

*19-ter.* All'articolo 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza. dandone comunicazione alle parti"».

---

### 37.18

TIRELLI, MORO

#### Respinto

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-*bis.* Al fine di agevolare la realizzazione di opere di costruzione di nuovi edifici penitenziari, il Ministero della giustizia può avvalersi a

decorrere dall'anno 2005 delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modificazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia. Al finanziamento delle predette opere si provvede con i fondi di cui all'articolo 50 comma 1, lettera *f*) della legge 448 del 1998, nonché attraverso il rifinanziamento di cui all'articolo 7 comma 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per un importo pari a 273.330.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

19-*ter*. Per la realizzazione degli interventi è autorizzato il ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera *c*) della legge 23 dicembre 2000 n. 388.»

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare le seguenti variazioni: art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) 6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – CAP. 3890):*

2005: – 120.000;  
2006: – 120.000;  
2007: – 120.000.

*alla voce Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 30.000;  
2006: – 30.000;  
2007: – 30.000.

*alla voce Ministero dell'istruzione e dell'università - Legge n. 537 del 1993, Art. 5, comma 1, Finanziamento ordinario delle Università statali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 123.330;  
2006: – 123.330;  
2007: – 123.330.

### **37.19**

CALVI, MARITATI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti.*

«19-*bis*. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estin-

zione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2004, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro.

19-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2005: – 80.000.

---

### **37.20**

DE PETRIS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:*

«19-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2004, e autorizzata, per l'anno 2005 la spesa di 80 milioni di euro.

19-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria – per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della Giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

*Conseguentemente, all'articolo 43 comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 80.000;

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

---

**37.21**

GIULIANO, IZZO, COMPAGNA

**Respinto**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. I Giudici onorari aggregati in servizio alla data del 1° luglio 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge, sono prorogati o confermati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005, anche in deroga al limite di età previsto dall'articolo 4, comma 2 della medesima legge 276 del 1997».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**37.22**

FERRARA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 31 e 47 commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

**37.220 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa prevista dagli articoli 31 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 500;  
2006: - 500;  
2007: - 500.

---

### **37.220 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.200;  
2006: - 1.200;  
2007: - 1.200.

---

### **37.23**

FIRRARELLO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "i funzionari dell'area C, posizione economica C2 e C3";

b) al comma 2, le parole: "Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "I funzionari dell'area C, posizione economica C1 e impiegati dell'area B, posizione economica B3";

c) al comma 3, le parole: "Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impiegati dell'area B, posizione economica B2 e B1";

d) al comma 4, le parole: "Il personale ausiliario con III qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il personale inquadrato nell'area A1"».

---

### 37.24

FIRRARELLO

#### Respinto

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive modificazioni, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 37.25

CANTONI

#### Respinto

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento*). - 1. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso, rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza.

4. I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

5. L'assegnazione di diversi incarichi o del medesimo incarico per trasferimento è disposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali in servizio a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine

entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità d'età;

c) i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, indipendentemente dalla funzione o incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati irrimessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

6. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e provinciali"».

---

### 37.26

GABURRO

#### Respinto

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente comma:*

19-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 dopo le parole: «importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici» aggiungere le seguenti parole: «salvo il caso in cui per la fornitura dei beni e servizi le cooperative si avvalgano del lavoro di persone detenute o internate negli istituti penitenziari, di condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi degli articoli 21, 47, 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

---

### 37.27

TAROLLI, CICCANTI

#### Respinto

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«19-bis. L'articolo 2, comma 43, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 è sostituito dal seguente: 43. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 agosto 2004 n. 239, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° gennaio 2005 la misura dei canoni di cui al comma precedente sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT».

---

**37.28**

TAROLLI, CICCANTI, FORLANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nei giudizi di cui all'articolo 442 c.p.c. promossi da stranieri ovvero da cittadini italiani residenti all'estero nei confronti di Enti gestori forme di previdenza ed assistenza obbligatorie è competente il Tribunale ordinario in funzione di giudice del Lavoro nel cui circondario si trova la struttura territoriale dell'Ente che gestisce il rapporto previdenziale o assicurativo dell'interessato».

**37.29**

MONTINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: "3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". La disposizione contenuta nel precedente periodo si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

**37.0.1**

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 37-bis.**

*(Estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere)*

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000. n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, e ai superstiti dello stesso personale, uccisi nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1961, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990. e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998. n. 407"».

*Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 2.500;  
2006: - 2.500;  
2007: - 2.500.

---

### **37.0.2**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

#### **Art. 37-bis.**

*(Disposizioni per il credito al consumo delle famiglie)*

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all'acquisto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui al comma 1».

---

### **37.0.3**

FILIPPELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

#### **Art. 37-bis.**

*(Potenziamento dell'Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto)*

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di prolungamento delle piste dell'Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro da assegnare alla Società di gestione dell'Aeroporto per l'anno 2005».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo*

#### **«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».

---

**37.0.4**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 37-bis.**

*(Potenziamento del Porto Commerciale di Crotona)*

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento, di collegamento con la ferrovia e con le Industrie di Crotona e Cutro, e di messa in sicurezza del Porto Commerciale di Crotona è autorizzata la spesa di 40.000.000 di euro per l'anno 2005 da assegnare al Consorzio per l'industrializzazione di Crotona».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,5 per cento».

**37.0.5**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 37-bis.**

*(Miglioramenti della viabilità in Calabria)*

1. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina - Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli SS 106;

Torre Melissa - Melissa - S. Nicola - Pallagorio - Verzino;  
Strongoli - Casabona - Pallagorio;  
SS 107 - Rocca di Neto - Belvedere - Verzino;  
Crotona - Cutro - Roccabernarda - Mesica - Petilia;  
Botricello - Belcastro - Petronà;

Sellia Marina – Sellia Superiore – Marcedusa – Taverna;  
Strada 2 Mari – Tiriolo – Gimigliano – Catanzaro;  
Tiriolo – S. Pietro Apostolo – Serrastretta – Cicala – Carlopoli;  
Sorbo S. Basile – Taverna – Sersale – Andali – Petronà – Belcastro  
– Mesoraca;  
SS 107 – S. Severina- Scandale – S. Mauro; SS 106 – Cropani –  
Sersale – Marcedusa;  
SS 107 – Cotronei – Roccabernarda – Petilia;  
Isola di Capo Rizzuto; Crotone – Capocolonna – Isola di Capo  
Rizzuto;  
SS 106 – Cutro – S. Mauro; Svincolo SS 106 – Cirò Marina e Ca-  
valcaferrovia Cirò Marina;

è autorizzata la spesa di 500.000.000 di euro per l'anno 2005, da as-  
segnare alle Province di Crotone e di Catanzaro all'ANAS per i collega-  
menti SS 106 – Cirò Marina.

*Consequentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'ar-  
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985 n 76, il calcolo dell'imposta sui tabac-  
chi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto mono-  
polio sono uniformemente incrementate del 5,7 per cento».

**37.0.6**

FILIPPELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 37-bis.**

*(Adeguamento della S.S. 106)*

1. Per l'adeguamento della S.S. 106 alle norme UE è autorizzata la  
spesa di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2005 da assegnare all'ANAS».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n°76, pe il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monopolio sono uniformemente incrementate del 28 per cento».

**37.0.7**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 37-bis.**

*(Miglioramenti della viabilità in Calabria)*

1. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del cavalcaferrovia che congiunga la SS. 106 a Cirò Marina autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina - Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli - S. Giovanni in Fiore e autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2005 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Botricello Petronà - Belcastro - Sersale è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2005 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Strada due mari - Tiriolo - Gimigliano - Serrastretta - Carlipoli è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2005 da assegnare all'ANAS».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 24 per cento».

**37.0.8**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 37-bis.**

*(Potenziamento del porto di Cirò Marina)*

1. Per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento del molo focaneo, del porto turistico peschereccio di Cirò Marina è autorizzata la spesa di 16.000.000 di euro da assegnare al Comune di Cirò Marina per l'anno 2005».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

**37.0.9**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 37-bis.**

*(Istituzione nel comune di Botricello di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)*

1. È istituita in Botricello una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cropani.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Botri-cello del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento».

**37.0.10**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 37-bis.**

*(Istituzione nel comune di Cirò Marina di una sezione distaccata del tribunale di Crotone)*

1. È istituita in Cirò Marina una sezione distaccata del tribunale di Crotone.

2. La sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotone comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cirò.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Crotone, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotone, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, dinanzi al tribunale di Crotona sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Crotona gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento».

**37.0.11**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 37-bis.**

*(Istituzione nel comune di Tiriolo di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)*

1. È istituita in Tiriolo una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Tiriolo.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge

è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1 . A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento».

---

**37.0.12**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Riapertura per il riacquisto della cittadinanza italiana)*

1. A partire dal 1 gennaio 2005 è riaperto il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana che pertanto è prorogato fino al 31 dicembre 2006».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 1 per cento».

---

**37.0.13**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Potenziamento dei porti di Crotona e di Isola di Capo Rizzuto)*

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di completamento del porto turisticopeschereccio di Isola di Capo Rizzuto e di Crotona è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro da assegnare ai Comuni di Isola di Capo Rizzuto e Crotona per l'anno 2005».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,3 per cento.»

**37.0.14**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni del codice della Navigazione)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 2004, n. 265 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica"».

---

### 37.0.16

TREMATERRA, CICCANTI, TAROLLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Disposizioni a garanzia della gestione economica del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)*

1. Il gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle transazioni concluse sui mercati elettrici organizzati e gestiti dallo stesso gestore, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dagli operatori ammessi ai mercati. Il gestore del mercato individua, altresì, l'evento determinante l'escussione delle garanzie nonché la definitività degli ordini di pagamento. La gestione dei sistemi di garanzia può essere affidata ad un soggetto terzo.

2. Nel caso di costituzione di fondi di garanzia, ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo gestisce e dagli altri fondi.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati elettrici, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni, sequestri o pignoramenti, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.

4. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

---

**37.0.17**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Istituzione di nuove case da gioco)*

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il casinò di Campione d'Italia, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) potenziale turistico del comune richiedente;
- b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;
- c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;
- d) tradizione nel settore testimoniata dall'aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclamate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell'ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L'autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I Comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed

il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d'appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fidejussioni bancarie;

b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;

d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il Comune provvede a sospendere la concessione per un periodo, di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione della disposizione sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio della attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituita una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:

a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all'interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;

d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo;

e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d'azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:

a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

c) il 20 per cento è riservato allo Stato; d) il 10 per cento è riservato alla Regione all'interno della quale ha sede la casa da gioco.

13. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d'azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione della case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

### **37.0.19**

TAROLLI, CICCANTI, FORLANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Nei procedimenti giurisdizionali promossi a decorrere dal 1 gennaio 2005 l'INPS può essere chiamato in giudizio esclusivamente in caso di mancato pagamento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti riconosciuti in sede amministrativa o giudiziaria.

2. L'accertamento del requisito sanitario per la concessione dei trattamenti di cui al comma precedente rimane di competenza esclusiva delle

regioni, le quali restano i soli soggetti, per questa fase, passivamente legittimati.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, l'INPS e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con la Conferenza StatoRegioni, stabiliscono le modalità tecniche per il trasferimento in via telematica all'INPS degli esiti relativi agli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e dalle competenti Commissioni mediche di verifica».

### **37.0.20**

TAROLLI, CICCANTI, FORLANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. L'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie*). -  
1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto e, comunque, ad esecuzione forzata.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione e dei procedimenti sommari e cautelari, gli atti di precetto, nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'amministrazione, dell'ente o istituto nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

3. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile e il conseguente procedimento nei confronti degli enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione del tribunale nel cui circondario si trova la struttura territoriale che gestisce il rapporto previdenziale o assicurativo, in relazione al quale è stato emesso in primo grado il provvedimento giurisdizionale in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.

4. Nei procedimenti instaurati a norma del comma precedente, l'intervento di cui all'articolo 551 del codice di procedura civile è ammesso soltanto per crediti derivanti da rapporti previdenziali o assicurativi gestiti dalle strutture territoriali in relazioni alle quali è determinata la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi del precedente comma 3. Negli altri casi l'intervento è ammesso qualora vi sia stata, in altro procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dinanzi al competente giudice dell'esecuzione, una dichiarazione negativa del terzo resa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero l'accertamento negativo dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 del codice di procedura civile.

5. Il pignoramento di cui al terzo comma perde efficacia quando è trascorso un anno dalla dichiarazione positiva del terzo resa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero dall'accertamento positivo dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 del codice di procedura civile, senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate. Sarà cura delle cancellerie giudiziarie comunicare alle parti ed al terzo pignorato l'intervenuta perdita di efficacia dei pignoramenti effettuati.

6. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 568, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

7. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: 'Polizia di Stato' sono inserite le seguenti: ', della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato'.

9. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica anche ai pignoramenti effettuati ed alle ordinanze emesse antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003. Per i giudizi pendenti alla data del 2 ottobre

2003 i creditori hanno un termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma per inoltrare istanza di assegnazione o riscuotere il credito già assegnato"».

### **37.0.21**

TOGNI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

#### **Art. 37-bis.**

*(Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche)*

A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

- a) esplorazione dell'universo e aereospazio;
- b) biomedicina;
- c) neuroscienze;
- d) nanotecnologie;
- e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

*Conseguentemente, alla Tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle*

entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate — cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;  
2006: - 100.000;  
2007: - 100.000.

---

### **37.0.22**

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Fondo per infrastrutture per la ricerca)*

1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti. 2.1 settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, post-genomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca. 3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap 3890), apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 100.000;  
2006: - 50.000;  
2007: - 50.000.

---

**37.0.23**

BETTA, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

**«Art. 37-bis.**

1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 100.000;  
2006: - 100.000;  
2007 - 100.000.

**37.0.24**

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI TESSITORE, TOGNI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

**Art. 37-bis.**

*(Istituto nazionale per la fisica della materia)*

1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;  
2006: - 10.000;  
2007: - 10.000.

---

### **37.0.25**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Consiglio europeo della ricerca di base)*

1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca, di base».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890) apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000.

---

### **37.0.26**

MODICA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Consorti tra università ed enti pubblici di ricerca)*

1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorti tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamen-

tari, con una somma pari a 34 milioni di euro per gli anni 2005 e 2005 e con una somma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2007.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 34.000;  
2006: - 34.000;  
2007: - 32.000.

---

### **37.0.27**

MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;  
2006: - 50.000;  
2007: - 50.000.

---

**37.0.28**

PAGANO, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, VITTORIA Franco, MANIERI, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Istituzione del "Fondo sapere aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)*

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo sapere aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

**37.0.29**

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, VITALI

**Respinto**

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

**«Art. 37-bis.**

*(Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea)*

1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu)».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

**37.0.30**

TESSITORE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TOGNI, VITALI

**Respinto**

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente.

**«Art. 37-bis.**

1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Confe-

renza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

### **37.0.31**

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del suddetto tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e le parole «500» con le parole «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**37.0.32**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 37-bis.**

*(Fondo per le esigenze straordinarie anti-terrorismo.  
Riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza)*

1. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 37 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità sicurezza pubblica.

2. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 1 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Il Ministro dell'interno può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega, nonché i prefetti competenti per territorio, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza antiterrorismo e anticrimine anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per le spese che non possono essere effettuate nell'ambito delle risorse assegnate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Per le esigenze di cui al comma 1 anche al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la direzione centrale dei servizi investigativi e di controllo del territorio della Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della predetta legge n. 121, le parole "può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c)".

6. All'attuazione del comma 5 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero dell'interno. A tale scopo:

a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la funzione di "direttore della scuola di perfezionamento delle forze di polizia", che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) alla tabella I allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alla voce "dirigente generale di pubblica sicurezza", ferma restando la dotazione organica, è aggiunta la funzione: "direttore della scuola di perfezionamento delle forze di polizia";

c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, comma settimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e

dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Resta ferma, per le ulteriori modificazioni o integrazioni di carattere organizzatorio, la procedura di cui all'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

*Conseguentemente,*

*alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000.

---

### **37.0.34**

IZZO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Residui di esercizio del potenziamento delle Forze di polizia)*

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodernamento e potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti possono essere mantenute in bilancio, quali residui fino alla chiusura dell'esercizio 2005».

---

### **37.0.35**

IZZO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Potenziamento del sistema di difesa civile e del livello di erogazione del soccorso tecnico urgente in relazione agli scenari di rischio non convenzionale - NBCR)*

1. Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il

proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2005 e di 6 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni:*

2005: - 11.000;

2006: - 6.000.

---

### **37.0.36**

Izzo

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Progetto AENEAS ed altri interventi in materia di immigrazione)*

1. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del 20 marzo 2004, finalizzato a dare ai paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. La spesa di cui al comma 1 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 31.000;

2006: - 25.000.

---

**37.0.37**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Incremento della collaborazione internazionale  
- Ufficiali di collegamento)*

1. Per l'integrazione e lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento, incaricati di stabilire e di mantenere contatti con le autorità dei paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

2. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia, del Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari e degli ufficiali interessati sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

**37.0.38**

BATTISTI, DE PETRIS

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge del 22 giugno 2000, n. 193, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, secondo le disposizioni attuative adottate con decreto ministeriale 25 febbraio 2007, n. 87 che regola la concessione di un credito di imposta in favore di imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2005, è determinato l'onere di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:*

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

**37.0.39**

BATTISTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Fondo nazionale per il recupero dei detenuti ed ex detenuti)*

1. Per il perseguimento delle finalità concernenti il reinserimento sociale dei condannati e degli internati, di cui agli articoli 1, 17, 19, 20 e 21 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, e delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale degli ex detenuti, è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo nazionale per il recupero sociale dei detenuti ed ex detenuti", volto a sostenere una politica penale che disincentivi i casi di recidiva e il sovraffollamento delle carceri.

2. Il Fondo è volto a promuovere e a sostenere programmi finalizzati alla realizzazione di percorsi di reinserimento dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, a promuovere la realizzazione di alloggi e strutture abitative per ex detenuti e per le detenute-madri, di centri

diurni per le persone semilibere, a promuovere programmi di formazione professionale e di inserimento occupazionale.

3. Il Fondo, i cui contributi sono diretti alla realizzazione di programmi specifici per le finalità di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con apposito decreto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a definire le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 30 milioni di euro. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «530 milioni».*

#### **37.0.40**

BATTISTI, DE PETRIS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Fondo nazionale per il recupero dei detenuti ed ex detenuti)*

1. Per il perseguimento delle finalità concernenti il reinserimento sociale dei condannati e degli internati, di cui agli articoli 1,17,19, 20 e 21 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, e delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale degli ex detenuti, è istituito un apposito Fondo, denominati "Fondo nazionale per il recupero sociale dei detenuti ed ex detenuti", volto a sostenere una politica penale che disincentivi i casi di recidiva e il sovraffollamento delle carceri.

2. Il Fondo è volto a promuovere e a sostenere programmi finalizzati alla realizzazione di percorsi di reinserimento dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, a promuovere la realizzazione di alloggi e strutture abitative per ex detenuti e per le detenute-madri, di centri diurni per le persone semilibere, a promuovere programmi di formazione professionale e di inserimento occupazionale.

3. Il Fondo, i cui contributi sono diretti alla realizzazione di programmi specifici per le finalità di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con apposito decreto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro

della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a definire le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo II, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».*

### **37.0.41**

GIARETTA, TREU, MONTAGNINO, LAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)*

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne.

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**37.0.42**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni per la stabilizzazione del carico fiscale sui prodotti petroliferi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dai seguenti:

"2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell'IVA.

*2bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;  
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **37.0.100**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

"i-bis. le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.";

2. All'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.";

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito come segue:

"Le prestazioni previste al comma 1, sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.";

4. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "comma 2", sono aggiunte le seguenti: ", secondo periodo,";

5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle prestazioni previste al comma 1 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-*bis.*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

**Art. 38.****38.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sostituire gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42) con il seguente:*

**«Art. 38.**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7.25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5".

2. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento".

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. 11 comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge La tassa si applica ai grandi impianti di combustione"».

---

### 38.2

EUFEMI, IERVOLINO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I componenti del nucleo familiare possono presentare la dichiarazione in forma congiunta anche se tenuti alla dichiarazione unificata annuale. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal contribuente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, nonché, se conviventi con il contribuente, dai rispettivi genitori, dai figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e gli affidati o affiliati». I componenti del nucleo familiare che presentano la dichiarazione in forma congiunta possono compensare tra di loro i crediti e i debiti dell'imposta sul reddito e delle addizionali regionali comunali all'imposta sul reddito, risultanti dalla medesima dichiarazione"».

---

### 38.3 (v. testo 2)

GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.*

---

**38.3 (testo 2)**

GIARETTA

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.4**

PEDRAZZINI, MORO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.5**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.6a**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.7**

SALERNO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.8**

PICCIONI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.9**

MORO, TIRELLI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.10**

PEDRINI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.11**

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».*

---

**38.12**

FASOLINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1, lettera b), n. 2 ed il comma 2.*

---

**38.13**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1, lettera b), n. 2 ed il comma 2.*

---

**38.14**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.*

---

**38.15**

EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «gli stessi soggetti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei fornitori dei servizi telefonici».*

---

**38.16**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «i dati catastali identificativi» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle norme relative alla difesa della privacy».*

---

**38.17**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Alla fine del comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Gli stessi enti, al fine di consentire gli opportuni accertamenti fiscali nonché il controllo delle autocertificazioni, inviano alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne facciano richiesta, le banche dati in loro possesso, anche attraverso reti telematiche, relativamente ai contratti di cui alla lettera g-ter del primo comma dell'articolo 6 e ai dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l'utenza».*

---

**38.18**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Alla fine del comma 1, lettera b) numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Gli stessi enti, al fine di consentire gli opportuni accertamenti fiscali nonché il controllo delle autocertificazioni, inviano alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne facciano richiesta, le banche dati in*

loro possesso, anche attraverso reti telematiche, relativamente ai contratti di cui alla lettera g-ter del primo comma dell'articolo 6 e ai dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l'utenza».

---

**38.19**

PEDRAZZINI, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il medesimo obbligo è esteso a gestori di "call center" ove sia possibile il trasferimento di valuta. Su detti trasferimenti ai gestori di call center si applica una imposta forfettaria pari a euro 200,00 annui da inserire su apposito capitolo del Ministero degli interni finalizzato alla lotta al Sommerso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità di attuazione della presente norma».*

---

**38.20**

EUFEMI, IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il reddito derivante dalla locazione delle unità immobiliari è soggetto a tassazione separata con aliquota del 12,5 per cento. Di conseguenza, l'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

---

**38.21**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**38.22a**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di concerto» e sostituire le parole: «di cui al comma 9» con le seguenti: «di cui al comma 10».*

---

**38.23a (riformulato nell'em. 38.0.320)**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 4.**Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente:***«Art. 38-bis***(Interventi per la tutela della fede pubblica)*

1. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

2. Ai sensi del presente articolo si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli Uffici dell'Agenzia del Territorio.

3. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale, quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del Territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, da informazioni.

4. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

5. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 4, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

6. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle

tasse dovuti ai sensi del comma 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo è demandato alla Guardia di Finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del Territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

8. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i Comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

9. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure auto-

matizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:*

2005: + 7.200;  
2006: - 113.400;  
2007: - 150.000.

### **38.0.320 (già 38.23a)**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

*(Interventi per la tutela della fede pubblica)*

1. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

2. Ai sensi del presente articolo si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli Uffici dell'Agenzia del Territorio.

3. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale, quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del Territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

4. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

5. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 4, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

6. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo è demandato alla Guardia di Finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del Territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

8. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al pre-

detto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i Comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

9. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso».

*Conseguentemente, alla Tabella C, - Legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo n.9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:*

2005: + 63.200;

2006: + 69.500;

2007: + 76.600.

## 38.24

SODANO TOMMASO, MALABARBA

### Respinto

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-

periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### **38.25**

PEDRIZZI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005; sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».*

---

### **38.26**

SALERNO

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».*

---

**38.27**

EUFEMI, IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 4.***38.28**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto***Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro, qualora dovuta. Ai Comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario *de cuius*».

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**38.29**

MAGNALBÒ

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio qualora, nell’attuale quadro i qualificazione degli immobili, verifichino categorie e classi tali da determinare un non perequato classamento, o carenze degli immobili, anche per singole zone censuarie, procedono, sentita la Commissione censuaria Provinciale, con provvedimento del competente Direttore provinciale, alla revisione del classamento e/o all’integrazione del quadro di categorie e classi. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui al comma 8. Avverso il provvedimento direttoriale può essere proposto reclamo entro il termine di sessanta giorni alla Commissione Censuaria provinciale. Le rendite catastali attribuite a seguito della revisione del classamento saranno immediatamente notificate al Comune nel cui territorio insistono gli immobili, ed avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’avvenuta notifica.

Gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio registrano nelle proprie banche dati, oltre i dati relativi alle rendite catastali, anche i valori venali degli immobili, censiti nelle categorie speciali e particolari D ed E, nella misura dichiarata dalla parte denunciante ovvero accertata o rettificata dall’Ufficio stesso. Detto valore per le unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali, viene impiegato come riferimento per tutte le operazioni di fiscalità locale e per il calcolo delle relative imposte».

**38.30**

TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, primo periodo dell’articolo 38 dopo le parole: «unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «di proprietà privata».*

**38.31**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 4 dopo le parole: «microzone comunali», aggiungere ovunque le seguenti: «ovvero zone censuarie uniche».*

**38.32**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «si discosta», sostituire la parola: «significativamente» con le parole: «almeno del 10 per cento».*

*Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata – entro due mesi sussistenza dei presupposti, attiva- entro i successivi quattro mesi – il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio».*

*Al comma 8 dopo la parola: «commi» aggiungere: «4».*

---

**38.33**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «si discosta», sostituire la parola: «significativamente» con le parole: «almeno del 10 per cento» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «l'agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata – entro due mesi – la sussistenza dei presupposti, attiva – entro i successivi quattro mesi – il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio».*

*Conseguentemente al comma 8, dopo la parola «commi» aggiungere il numero «4».*

---

**38.34**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «si discosta», sostituire la parola: «significativamente» con le parole: «almeno del 10 per cento».*

---

**38.35**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata – entro due mesi – la sussistenza dei presupposti, attiva – entro i successivi quattro mesi – il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio».*

---

**38.36**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La clausola di miglior favore si applica comunque alle unità immobiliari, ad esclusione delle categorie catastali già A1, A8, A9, adibite a propria abitazione dai contribuenti proprietari di quell'unica casa, nonché a quelle concesse in affitto a seguito di sottoscrizione di contratto di locazione corrispondente alle norme del canale concordato previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**38.37**

BRUTTI PAOLO, GUERZONI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nei comuni individuati dal CIPE a maggior tensione abitativa che richiedano la revisione del classamento, di cui al presente comma, è destinato il maggior gettito dell'imposta sugli immobili determinato dalla revisione nella misura del 10 per cento, al Fondo per il sostegno all'accesso alle locazioni abitative di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.»

*Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**38.38**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. Nei comuni individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi del comma 4, il reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3, dell'articolo 2, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2, dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 12 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70 per cento"».

*Consequentemente tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2005: - 10.000  
2006: - 10.000  
2007: - 10.000

**38.39**

EUFEMI, IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-ter è aggiunto il seguente:

Art. 26-quater. - I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, applicano una ritenuta del 12,50 per cento, a titolo di imposta sui redditi dei fabbricati di cui all'articolo 34, comma 4-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Le somme ritenute sono versate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive integrazioni e modificazioni, dal soggetto che ha richiesto la registrazione del contratto».

**38.40**

TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «la presenza di immobili» sono inserite le seguenti: «di proprietà privata».*

**38.41**

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalata entro 180 giorni dall'invio della comunicazione da parte del comune, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita all'interessato e comunicato le stesse, con gli estremi della notificazione, al comune richiedente».*

**38.42**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 5, penultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla data della richiesta del comune».*

---

**38.43**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune» con le seguenti: «ovvero dal 1° gennaio del quinto anno precedente a quello di notifica della richiesta del comune».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**38.44**

TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Nei territori dei comuni, individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio, ricadenti nelle province in cui si applica il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, confinanti con territori a sistema tavolare, possono applicarsi, secondo i criteri dettati nel medesimo decreto, le disposizioni di cui al regio-decreto 28 marzo 1929, n. 499».*

---

**38.45a**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dall'articolo 28» con le seguenti: «, per il mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 28» e le parole: «come modificati» con le seguenti: «dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati».*

---

**38.46**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 8 dopo la parola: «commi» aggiungere: «4».*

---

**38.47**

PASQUINI, VITALI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole da "è costituita" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è ridotta del 20 per cento".

8-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:*

"7-bis. I fabbricati rurali e quelli strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".

*b) All'articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E/2, E/4, E/5, E/6, E/7 ed E/8,";

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter hanno effetto dal 1° gennaio 2005».

---

**38.48**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio" sono soppresse.

8-ter. L'onere di cui al comma precedente può essere rideterminato per effetto di quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico».

*Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 1, tabella A, ivi allegata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;  
2006: - 7.500;  
2007: - 5.000.

---

### **38.49**

MONTINO, GASBARRI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Ai fini della determinazione delle superfici delle utenze di cui all'allegato A, punto 4, di decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i comuni con proprio provvedimento regolamentare possono applicare le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

8-ter. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente periodo:

"A far data dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati i comuni provvederanno, con effetto dalla predetta data, a modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici risultanti inferiori al predetto rapporto a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo le modalità d'interscambio che saranno stabilite con provvedimento del Direttore della predetta agenzia, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali; ove, negli atti catastali, manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, ai soggetti di cui all'articolo 63, se intestatari catastali, sarà richiesto di presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, al comune della consistenza di riferimento"».

---

**38.50**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale industriale (o commerciale) anche se fisicamente non incorporati al suolo».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.*

**38.51**

GIARETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.*

**38.52**

MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico vene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

---

**38.53**

MONTI, MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico vene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

---

**38.54**

MONTINO, GASBARRI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le

stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5"».

---

**38.55**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma e aggiunto in fine il seguente periodo: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5"».

---

**38.56**

MONTINO, GASBARRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e gli interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

---

**38.57**

MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione

che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5."».

---

**38.58**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente: "Art. 8-bis. (*Affrancamento dall'imposta*) – 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento».

---

**38.59**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Dopo l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

"Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini resi-

denti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria"».

---

**38.60**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessario per la copertura.*

---

**38.61**

PASQUINI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati»

---

**38.62**

BETTAMIO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, Tabella C ivi allegata, ridurre gli importi del 2 per cento di tutte le voci di natura corrente.*

---

**38.63**

MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**38.64**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, dopo le parole: «seguenti periodi» aggiungere le seguenti: «I comuni con proprio provvedimento regolamentare possono prevedere che».*

---

**38.65**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, dopo le parole: «seguenti periodi» aggiungere le seguenti parole: «I comuni con proprio provvedimento regolamentare possono prevedere che».*

---

**38.66**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 9, dopo le parole: «la superficie di riferimento» aggiungere le seguenti: «, rappresentata da quella effettivamente calpestabile».*

*Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».*

---

**38.67**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 9 sostituire le parole: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricato» con le seguenti: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, esclusi i locali e le aree non soggetti alla tassa».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**38.68**

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati» con le seguenti: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, esclusi i locali e le aree non soggetti alla tassa.».*

---

**38.69**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati» con le seguenti: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, esclusi i locali e le aree soggetti alla tassa.».*

---

**38.70**

TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «per gli immobili» inserire le seguenti: «di proprietà privata», e nell'ultimo periodo, dopo le parole: «della superficie catastale, i soggetti» inserire la seguente: «privati».*

---

**38.71**

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO, PASINATO

**Respinto**

*Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell'art. 65 del predetto decreto».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 25.000.

---

**38.72**

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

**Respinto**

*Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell'art. 65 del predetto decreto».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia*

delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 25.000.

---

### 38.73

TAROLLI, CICCANTI

#### Respinto

*Al comma 9, dopo le parole:* «non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» *inserire le seguenti:* «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell'art. 65 del predetto decreto».

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 25.000.

---

### 38.74

BASTIANONI

#### Respinto

*Al comma 9, dopo le parole:* «non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» *inserire le seguenti:* «, fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell'art. 65 del predetto decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**38.75**

COLLINO

**Respinto**

*Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell'art. 65 del predetto decreto».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 25.000.

---

**38.76**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell'art. 65 del predetto decreto».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo: Art. 70, comma 2: (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 25.000.

---

**38.77a**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «al comune» con le seguenti: «presso il comune».*

---

**38.78**

MONTINO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b) al comma 2, dopo la parola "tariffa" aggiungere le seguenti parole: "avente natura tributaria";

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

e) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. La riscossione spontanea può essere effettuata anche mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa."»;

f) il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprensivi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.";

g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente: "17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'articolo 12 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."».

**38.79**

GRILLO, CICOLANI, GUASTI, PESSINA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. I comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extratributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali. Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

*Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero degli esteri ridurre gli importi di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007.*

**38.80**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 9 inserire il seguente.*

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche in sede di determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997».

**38.81**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-

rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### **38.82a**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Al comma 10, capoverso: «Art. 52-bis», dopo le parole: «dal contratto» sopprimere le seguenti: «in misura».*

---

### **38.83**

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 38.84

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### Respinto

*Al comma 11, alinea "Art. 41-ter", comma 1, sostituire la parola: «10» con l'altra: «20».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**38.85**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 11, alinea articolo "41-ter". comma 2, sostituire la parola: «10» con l'altra: «25».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**38.86**

BATTISTI

**Respinto**

*Alla fine del comma 12 dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «, nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.*

**38.87**

CURTO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 12, dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».*

---

**38.88**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 12, dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».*

---

**38.89**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Al comma 13, dopo le parole: «anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto dirigenziale del Ministero delle finanze entrate 31 luglio 1998».*

---

**38.90**

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 14.*

---

**38.91**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 14.*

---

**38.92**

PASTORE

**Respinto***Sopprimere il comma 15.*  
\_\_\_\_\_**38.93**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

**Respinto***Sopprimere il comma 15.*  
\_\_\_\_\_**38.94**

CARUSO Antonino

**Respinto***Sopprimere il comma 15.*  
\_\_\_\_\_**38.95**

PASTORE

**Respinto***Sostituire il comma 15, con il seguente:*

«15. Il comma 6 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 non si applica ai contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati».

  
\_\_\_\_\_**38.96**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto***Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

15-bis. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero do-

vuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

*15-ter.* Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

*15-quater.* Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ruolo, il ruolo stesso deve essere reso esecutivo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910 l'ingiunzione stessa deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

*15-quinquies.* Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

*15-sexies.* La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

*15-septies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

*15-octies.* Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

*15-nonies.* All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera «e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15-*decies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni: gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-*bis*, 12 dalle parole: "; il ruolo" fino a "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

---

**38.97**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis* All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al precedente comma 'possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione. In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l'aumento dell'aliquota fino ad un massimo di 2 punti"».

---

**38.98**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. Il comma 41, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

"41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 3u settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il

30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta"».

---

**38.99**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, a dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per li unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suo familiari o siano comunque tenute a propria disposizione. In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l'aumento dell'aliquota fino ad un massimo di 2 punti"».

---

**38.100**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
- b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "l'adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti: ", intendendosi per tale salvo prova contraria quella di residenza anagrafica";
- c) all'articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione e versamento dell'imposta"; i commi 1, 2, 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano

da atti erogati o autentica registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani è approvato il modello di dichiarazione anche congiunta da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 15 giugno pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i comuni possono utilizzare per il versamento dell'imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento:

al comma 5 le parole da: 'Al fine di' a 'suddette anagrafi' sono sostituite dalle seguenti: 'Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa del comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizzare le relative attività strumentali'; dopo le parole

'alla riscossione' aggiungere ', riversato, nel caso di gestione diretta a cura del tesoriere';

il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. Per gli immobili compresi nel fallimento nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazioni degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.';

d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all'articolo 12, comma 1, la parola 'novanta' è sostituita dalla seguente: 'sessanta';

15-ter. All'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera 1) del comma I è sostituita dalla seguente 'l) semplificare e razionalizzare il procedimento. accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo';

b) è abrogata la lettera n) del comma 1;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi;

15-quater. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: 'dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti' dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 11;.

15-quinquies. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita;

15-sexies. L'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza;

15-septies. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono tenuti a dichiarare

l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informaticizzazione degli uffici stessi"».

---

### 38.101

GIARETTA

#### Respinto

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. L'articolo 7 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione ivi prevista si applica anche nei casi in cui l'attività sia qualificata ai fini fiscali e commerciale».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 17, aggiungere il seguente: «17bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».*

---

### 38.102

FERRARA, LAURO

#### Ritirato

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono definire le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario ai fini delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 30 aprile 2005, con versamento di 4 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare oggetto della definizione. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 marzo 2005 la seconda entro il 31 marzo 2006, la terza entro il 31 marzo

2007. In caso di rateazione sono dovuti gli interessi al tasso legale sulla seconda e sulla terza rata a decorrere dal 31 marzo 2005.

*15-ter.* Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma *15-bis* sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili eventualmente in eccesso. Gli enti locali, con proprie deliberazioni, stabiliscono l'entità e le scadenze che i soggetti di cui al comma *15-bis* sono tenuti a versare per il mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali. Le comunicazioni di cui al presente comma costituiscono titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.

*15-quater.* Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da *15-bis* a *15-quinquies* comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie.

*15-quinquies.* I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale, per civile abitazione o destinati a locazione turistica temporanea anche di durata inferiore al mese insistenti sul proprio territorio, anche mediante l'incrocio dei dati presenti per registri anagrafici dell'amministrazione comunale con quelli rilevati direttamente da personale appositamente preposto nonché acquisiti dalle aziende di soggiorno, pro loco, uffici turistici e dai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare operanti nel territorio comunale che, se richiesti, non possono rifiutare la comunicazione e l'acquisizione dei dati citati.

*15-sexies.* Ai fini di repressione dell'evasione fiscale, della salvaguardia delle entrate proprie degli enti locali per i tributi e canoni di rispettiva competenza e per il più efficiente contrasto all'immigrazione clandestina attraverso il capillare controllo della destinazione effettiva degli immobili, la Guardia di finanza avvia un programma speciale di verifiche specifiche nel settore delle locazioni commerciali o per civile abitazione, che deve risultare operativo dal 31 marzo 2005. Il programma, sulla base anche delle risultanze acquisite presso altri uffici ed enti pubblici, Camere di commercio le verifiche nelle aree dove si registrano maggiori anomalie in base ai dati disponibili e deve assicurare non meno di 100.000 verifiche annue. A tale fine, possono essere acquisite anche le dichiarazioni della persona, fisica o giuridica, identificata come conduttore».

*Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 468 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Articolo 9-ter. fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi per-*

manenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)  
*apportare le seguenti modificazioni:*

2005: + 126.000;  
2006: + 708.000;  
2007: + 463.000.

---

### **38.103**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

- 1) straordinarietà e temporaneità del contributo;
- 2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;
- 3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale;

15-ter. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l'applicazione del contributo».

---

### **38.104**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

- 1) straordinarietà e temporaneità del contributo;
- 2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;
- 3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l'applicazione del contributo».

---

**38.105**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo:

Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di L cui all'articolo 37, comma 5».

---

**38.106**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7 è aggiunto il seguente periodo:

Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».

---

**38.107**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta senza l'applicazione di sanzioni e di interessi. nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

---

**38.108**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 è così modificato: dopo le parole: "modificazioni", aggiungere le seguenti parole: "di categoria catastale da A1 a A9 e le relative pertinenze con esclusione di quelle non utilizzate come civile abitazione"».

---

**38.109**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75 è così modificato: dopo le parole modificazioni, aggiungere le seguenti: "di categoria catastale da A1 a A9 e le relative pertinenze con esclusione di quelle non utilizzate come civile abitazione"».

---

**38.110**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15-bis. Il comma 41, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

"41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta"».

---

**38.111**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) L'articolo 1 è abrogato;
- b) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: "per l'applicazione" fino a: "sulla pubblicità e", i commi 5 e 6 sono abrogati;
- c) all'articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e";
- d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.

2. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dell'articolo 38 dopo le parole: "e simili infissi di carattere stabile" inserire le parole: "e delle tende retrattili";
- b) il comma 4 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- c) all'articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: "Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell'impianto e chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

- d) la rubrica dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: "Determinazione della tassa". I commi 1, 2 e 5 dell'articolo 42 sono abrogati;

- e) Il comma 6 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importo più elevato".

- f) L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43. - (*Canone di concessione*) - 1. L'applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all'articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell'occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all'apporto che detta occupazione reca all'attività con essa esercitata";

- g) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 44. - (*Tariffe per le occupazioni ordinarie*) - 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 80 euro per metro quadrato di superficie occupata, per i comuni con popolazione

complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.

2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi, può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell'anno, la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.

4. Il comune può prevedere l'applicazione di una tariffa massima pari alla metà di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l'interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare.

5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a meno che venga richiesta l'occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.

6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.

7. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo";

h) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. (*Occupazione con mezzi pubblicitari*) - 1. Le occupazioni delle aree di cui all'articolo 3, realizzate con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell'impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all'articolo 44, commi 1, 2, 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.

2. A titolo di rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano

altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenati simili; a quella effettuata all'esterno ed all'interno di veicoli pubblici ed all'esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1";

i) L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Servizi a rete*) - 1. Per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell'atto di concessione sulla base di una tariffa forfettaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.

2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze presenti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.

5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime".

j) L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - (*Distributori di carburanti*) - Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri, se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità".

k) L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - (*Riduzioni*) - 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti i mille metri quadrati.

2. La tariffa può essere ridotta dell'80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:

- a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- b) con spettacoli viaggianti;
- c) per l'esercizio dell'attività edilizia".

I) Nell'articolo 49, aggiungere al comma 1, dopo la lettera g), le seguenti lettere:

"g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;

g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni".

m) L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - (*Dichiarazione e pagamento della tassa*) - 1. Prima di iniziare l'occupazione del suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune o alla provincia apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dell'occupazione. Per l'occupazione del suolo pubblico inferiore ad un mese il pagamento della tassa equivale a dichiarazione.

2. Il pagamento dell'imposta annuale può essere effettuato anche utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di eguale importo di cui la prima avente scadenza entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 dicembre di ciascun anno; il contribuente può effettuare un unico versamento pagando l'imposta complessiva entro il 15 giugno. Il pagamento della tassa inferiore all'anno può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, o con modalità da questi stabilite, al momento del rilascio dell'atto amministrativo. Per l'occupazione del suolo pubblico che non prevede il rilascio di un atto amministrativo il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente all'occupazione".

n) nell'articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. "Nel comma 3 le parole terzo anno" sono sostituite dalle parole: "quinto anno". Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di tre anni da quando l'accertamento è divenuto definitivo".

o) L'articolo 52 è abrogato;

p) Il comma 4 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;

q) dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

"Art. 53-*bis*. (Sanzioni amministrative) 1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell'articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il comune e la provincia dispongono l'immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell'articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva modificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell'articolo 201 del medesimo decreto legislativo. altresì disposta l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.

3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell'installazione abusiva si applica il comma 1-*bis* dell'articolo 39 del medesimo decreto legislativo";

r) L'articolo 57 è abrogato.

3. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

4. La misura della tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la conferenza Stato-Città.

5. Per la prima applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all'approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fattispecie.

6. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni o/e questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d'accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso a detti contratti, si applica il disposto dell'articolo 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**38.112**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) L'articolo 1 è abrogato;
- b) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: "per l'applicazione" fino a: "sulla pubblicità e", i commi 5 e 6 sono abrogati;
- c) all'articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e";
- d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.

15-bis. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dell'articolo 38 dopo le parole: "e simili infissi di carattere stabile" inserire le parole: "e delle tende retrattili";
- b) il comma 4 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- c) all'articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: "Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell'impianto e chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;
- d) la rubrica dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: "Determinazione della tassa". I commi 1, 2 e 5 dell'articolo 42 sono abrogati;
- e) Il comma 6 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importo più elevato".

- f) L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43. - (*Canone di concessione*) - 1. L'applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all'articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell'occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all'apporto che detta occupazione reca all'attività con essa esercitata";

- g) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 44. - (*Tariffe per le occupazioni ordinarie*) - 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 80 euro per metro quadrato di superficie occupata, per i comuni con popolazione

complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.

2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi, può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell'anno, la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.

4. Il comune può prevedere l'applicazione di una tariffa massima pari alla metà di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l'interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare.

5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a meno che venga richiesta l'occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.

6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.

7. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo";

h) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. (*Occupazione con mezzi pubblicitari*) - 1. Le occupazioni delle aree di cui all'articolo 3, realizzate con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell'impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all'articolo 44, commi 1, 2, 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.

2. A titolo di rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano

altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenati simili; a quella effettuata all'esterno ed all'interno di veicoli pubblici ed all'esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1";

i) L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Servizi a rete*) - 1. Per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell'atto di concessione sulla base di una tariffa forfettaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.

2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze presenti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.

5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime".

j) L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - (*Distributori di carburanti*) - Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri, se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità".

k) L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - (*Riduzioni*) - 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti i mille metri quadrati.

2. La tariffa può essere ridotta dell'80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:

- a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- b) con spettacoli viaggianti;
- c) per l'esercizio dell'attività edilizia".

I) Nell'articolo 49, aggiungere al comma 1, dopo la lettera g), le seguenti lettere:

"g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;

g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni".

m) L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - (*Dichiarazione e pagamento della tassa*) - 1. Prima di iniziare l'occupazione del suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune o alla provincia apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dell'occupazione. Per l'occupazione del suolo pubblico inferiore ad un mese il pagamento della tassa equivale a dichiarazione.

2. Il pagamento dell'imposta annuale può essere effettuato anche utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di eguale importo di cui la prima avente scadenza entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 dicembre di ciascun anno; il contribuente può effettuare un unico versamento pagando l'imposta complessiva entro il 15 giugno. Il pagamento della tassa inferiore all'anno può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, o con modalità da questi stabilite, al momento del rilascio dell'atto amministrativo. Per l'occupazione del suolo pubblico che non prevede il rilascio di un atto amministrativo il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente all'occupazione".

n) nell'articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. "Nel comma 3 le parole terzo anno" sono sostituite dalle parole: "quinto anno". Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di tre anni da quando l'accertamento è divenuto definitivo".

o) L'articolo 52 è abrogato;

p) Il comma 4 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;

q) dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

"Art. 53-*bis*. (Sanzioni amministrative) 1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell'articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il comune e la provincia dispongono l'immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell'articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva modificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell'articolo 201 del medesimo decreto legislativo. altresì disposta l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.

3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell'installazione abusiva si applica il comma 1-*bis* dell'articolo 39 del medesimo decreto legislativo";

r) L'articolo 57 è abrogato.

15-*quater*. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

15-*quinquies*. La misura della tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la conferenza Stato-Città.

15-*sexies*. Per la prima applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all'approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fattispecie.

15-*septies*. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni o/e questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d'accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso a detti contratti, si applica il disposto dell'articolo 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**38.113**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (i cui al capo 111 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla entrata in vigore della presente disposizione.

b) al comma 2, dopo la parola "tariffa" aggiungere le seguenti parole: avente natura tributaria";

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) il comma 13 è sostituito da seguente:

"13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. Il Comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2000, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il servamento della tariffa.";

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprensivi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.";

g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il conten-

zioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."».

### **38.114**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1 La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b) al comma 2, dopo la parola: "Tariffa" aggiungere le seguenti parole: "avente natura tributaria";

c) il comma 1-bis. è abrogato;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. Il Comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.";

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro

della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.";

g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."».

---

### 38.115

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### Dichiarato inammissibile

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 133 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole si interpreta nel senso che deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

---

### 38.116

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### Dichiarato inammissibile

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10 ultimo comma, della legge 111 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale anche se fisicamente non incorporati al suolo».

---

**38.117**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono all'eliminazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

**38.118**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 18 e 19 del Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni per l'erogazione dei servizi metropolitani possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato dall'art. 14 comma 1. lettera G) del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa».

**38.119**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall'art 18 e 19 del Decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggeni in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura puo essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 com modificato dall'articolo 114 comma 1, lettera G) del Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa».

**38.120**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento de violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenli comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte. di controllo, liquidazione. accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali.

Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile.

La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

**38.121**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali. Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile, la procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

---

**38.122**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

---

**38.123**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16. All'articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) pagamento dilazionato in quindici, venti e trenta anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell'alloggio».

*Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-*

forma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate cap. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: - 10.000;  
2006: - 10.000;  
2007: - 10.000.

### 38.124

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### Respinto

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La nullità del contratto non comporta la perdita del diritto dell'affittuario ad occupare l'unità immobiliare, non è causa di sfratto e produce l'automatica riscrittura dello stesso, secondo le norme relative al canale concordato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-

munque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**38.125**

MANZIONE

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di contrastare fenomeni di elusione fiscale e garantire la certezza sulla proprietà immobiliare, consentendo la corretta attuazione della pubblicità delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, è fatto divieto di istituire archivi o conservatorie parallele tramite l'acquisizione giornaliera di tutte le formalità ipotecarie o attraverso l'acquisizione dell'elenco soggetti.».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'eventuale onere.*

---

**38.126**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. L'articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 133/94, come modificato D.P.R. n. 139/98 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, si interpreta nel senso che deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti.».

---

**38.127**

CURTO, ZAPPACOSTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. (Norme per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale) – Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure te-

lematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atticatastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo.

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i Comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti da tecnico che li ha redatti e dai soggetti che anno titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.».

---

### 38.128

CICOLANI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il reddito da locazione di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, acquistate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è soggetto, per la durata di dieci anni, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 12,50 per cento.

*Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 9.600;

2006: - 9.600;

2007: - 9.600.

---

**38.0.1**

FERRARA, LAURO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 settembre 2004" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

*Conseguentemente, alla tabella C, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:*

*Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti modificazioni:*

2005: + 45.000;

2006: + 11.500;

2007: + 12.000.

**38.0.2**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)*

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ruolo, il ruolo stesso deve essere reso esecutivo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione ai sensi del R. D. n. 639 del 1910, l'ingiunzione stessa deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: "e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; 12 dalle parole: "il ruolo" fino a "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.».

### 38.0.3

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

*(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)*

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ruolo, il ruolo stesso deve essere reso esecutivo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione ai sensi del R. D. n. 639 del 1910, l'ingiunzione stessa

deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: "e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

b) gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; 12 dalle parole: "il ruolo" fino a "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.».

#### **38.0.4 (v. testo 2)**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modificazioni all'imposta comunale sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti parole: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica".

c) all'articolo 10:

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione e versamento dell'imposta";

i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. "I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'im-

posta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono utilizzare per il versamento dell'imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento".

al comma 5 le parole da "Al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali", dopo le parole "alla riscossione" aggiungere ", riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere".

il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento".

d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all'articolo 127 comma 1, la parola "novanta" è sostituita dalla seguente "sessanta";

2. All'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l'attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo";

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All'articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole "dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41".

4. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per

terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. L'articolo 74, comma 1. della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza.

6. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

#### **38.0.4 (testo 2)**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modificazioni all'imposta comunale sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
- b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti parole: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica".
- c) all'articolo 10:

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione e versamento dell'imposta";

i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. "I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono utilizzare per il versamento dell'imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazio-

nale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento".

al comma 5 le parole da "Al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali", dopo le parole "alla riscossione" aggiungere ", riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere".

il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento".

d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all'articolo 127 comma 1, la parola "novanta" è sostituita dalla seguente "sessanta";

2. All'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l'attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo";

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All'articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole "dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41".

4. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo

delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

### **38.0.5 (v. testo 2)**

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modificazioni all'imposta comunale sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
- b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti parole: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica".
- c) all'articolo 10:
  - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione e versamento dell'imposta";
  - 2) i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. "I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni degli

elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono utilizzare per il versamento dell'imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento".

3) al comma 5 le parole da "Al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali", dopo le parole "alla riscossione" aggiungere ", riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere".

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta do-

vuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento".

d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all'articolo 127 comma 1, la parola "novanta" è sostituita dalla seguente "sessanta";

2. All'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l'attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo";

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All'articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole "dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41".

4. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. L'articolo 74, comma 1. della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza.

6. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento pro-

fessionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

### **38.0.5 (testo 2)**

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modificazioni all'imposta comunale sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
- b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si aggiungono le seguenti parole: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica".
- c) all'articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione e versamento dell'imposta";

2) i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. "I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità

di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono utilizzare per il versamento dell'imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento".

3) al comma 5 le parole da "Al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali", dopo le parole "alla riscossione" aggiungere ", riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere".

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento".

d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all'articolo 127 comma 1, la parola "novanta" è sostituita dalla seguente "sessanta";

2. All'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l'attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo";

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All'articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole "dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41".

4. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

### 38.0.6

EUFEMI, IERVOLINO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per i successivi anni 2006 e 2007 a favore dei coniugi delle famiglie di nuova formazione è riconosciuto un credito d'imposta sino ad un massimo di euro 5000 pari all'IVA risultante dalle fatture relative ad acquisti di: mobili, elettrodomestici, arredi per la

casa, spese per la celebrazione delle nozze, spese per la ristrutturazione dell'immobile ove i coniugi stabiliranno la propria residenza.

Con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione saranno stabiliti le modalità, ed i tempi per il pagamento del credito d'imposta che potrà essere erogato previa presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate delle relative fatture di acquisto. Con lo stesso regolamento dovrà essere prevista la facoltà per gli aventi diritto di aver liquidato il credito con pagamento diretto presso il competente concessionario della riscossione o in alternativa la possibilità della detrazione dell'intero importo riconosciuto ai sensi dell'articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

### 38.0.7

VANZO, MORO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

*(Disposizioni in materia di retribuzione imponibile)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, alla quota di retribuzione imponibile percepita in applicazione dei contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, si applica l'aliquota del primo scaglione di reddito di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente:*

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

- 1) alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
- 2) alla lettera *b*) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

«Ministero degli affari esteri.

2005: - 80.000;

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

Alla Tabella C apportare la seguente variazione:

*Rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*

D.lgs. 300 del 1999: Art. 70, comma 27 agenzie fiscali

2005: - 120.000;

2006: - 120.000;

2007: - 120.000.

### **38.0.8**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*All'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale. tenuti presso Istituti riconosciuti».

*Conseguentemente dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

**38.0.9**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

**38.0.10**

EUFEMI, IERVOLINO

**Precluso**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:

"c-quater) le spese sostenute per l'assistenza personale o familiare per un importo non superiore a euro 4.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10. La detrazione si applica a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo non superiore ad euro 32.600"».

*Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organiz-*

zazione del Governo. a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

### **38.0.11**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*All'articolo 42, dopo il comma 47 inserire il seguente:*

«47-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono procedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

*Conseguentemente dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

#### **«Art 38-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**38.0.12**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. La legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed i decreti legislativi n. 276 del 2003, n. 254 del 2004 e n. 124 del 2004 sono abrogati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art 38-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

6. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**38.0.13**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*All'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. Al comma 62, articolo 3 della legge n. 350 del 2003, ove ricorrano le parole: "31 dicembre 2004", sono sostituite con le altre: "31 dicembre 2005"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art 38-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

10. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

11. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**38.0.14**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**38.0.15**

MAGNALBÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Alienazione degli alloggi in uso al Ministro dell'interno)*

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 16, commi 10 e 10-bis della legge 266 del 28 luglio 1999, nel triennio 2005-2007, sono alienati tutti gli immobili del Patrimonio dello Stato, in uso al Ministero dell'interno, concessi in qualità di alloggi individuali al personale della Polizia di Stato e non, ubicati al di fuori, o nel perimetro delle strutture di servizio e/o di quelle non operative, e classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico.

2. L'alienazione di cui al comma precedente avviene sulla base del valore catastale degli immobili e secondo il valore più basso di mercato, sono da sospendere fino al completamento dell'eventuale vendita tutte le azioni di sfratto intraprese o da intraprendere da parte dell'Amministrazione dell'interno, per qualsiasi motivazione nei confronti degli utenti degli alloggi».

---

**38.0.16**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, FALOMI, TURCI, CADDEO, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, COVIELLO, BASTIANONI, DE PETRIS

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981 n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**38.0.17**

MONTAGNINO, MANZIONE, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi ter-

minante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. Al fine di contrastare fenomeni di elusione fiscale, di garantire la certezza sulla proprietà immobiliare, e al fine di consentire la corretta attuazione della pubblicità delle Conservatorie dei registri immobiliari, è

fatto divieto di istituire archivi o conservatorie parallele tramite l'acquisizione dell'elenco soggetti.

2. La vendita di visure e formalità ipotecarie non deve essere effettuata ad un prezzo inferiore all'ammontare dei tributi dovuti all'ufficio dell'Agenzia del territorio».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

### **38.0.18 (v. testo 2)**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio, l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede - entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 - agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2 tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza

Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

A seguito dell'avvio della fase transitoria, è insediato un Comitato permanente di monitoraggio, composto da cinque componenti, di cui due designati dall'Agenzia del territorio, due designati dall'ANCI e uno designato dall'Ufficio del commissario straordinario per il decentramento delle funzioni catastali. Il Comitato permanente relaziona trimestralmente alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sull'andamento della fase transitoria nei Comuni di cui al comma 2».

---

### **38.0.18 (testo 2)**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio, l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2 tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza

Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

**38.0.19 (v. testo 2)**

BARATELLA, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Attribuzioni delle funzioni catastali ai comuni)*

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su uno il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio, l'Ufficio del commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. A seguito dell'avvio della fase transitoria, è insediato un Comitato permanente di monitoraggio composto da cinque componenti di cui due designati dall'Agenzia del territorio, due designati dall'ANCI e uno designato dall'Ufficio del commissario straordinario per il decentramento delle

funzioni catastali. Il Comitato permanente relaziona trimestralmente alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sull'andamento della fase transitoria nei Comuni di cui al comma 2».

---

**38.0.19 (testo 2)**

BARATELLA, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Attribuzioni delle funzioni catastali ai comuni)*

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su uno il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio, l'Ufficio del commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede - entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 - agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

---

**38.0.20 (v. testo 2)**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del Territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione. conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio, l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede - entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 - agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici Territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con DPCM previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. A seguito dell'avvio della fase transitoria, è insediato un Comitato permanente di monitoraggio, composto da cinque componenti, di cui due designati dall'Agenzia del Territorio, due designati dall'ANCI e uno designato dall'Ufficio del Commissario straordinario per il decentramento delle funzioni catastali. Il Comitato permanente relaziona trimestralmente alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sull'andamento della fase transitoria nei Comuni di cui al comma 2.».

**38.0.20 (testo 2)**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto***Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del Territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio, l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede - entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 - agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici Territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con DPCM previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

**38.0.21**

PASTORE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51:

1) al comma 2, alla fine, dopo le parole "in comune commercio", si aggiungano le parole "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, si aggiungano i seguenti commi:

"2-bis. Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi , 3 e 4 del presente articolo.

L'eventuale differenza tra il valore come sopra determinato ed il corrispettivo dichiarato in atto e pattuito in misura superiore al valore stesso è soggetta ad imposta di registro nella misura dello 0,25% ed è esente da imposta ipotecaria e catastale.";

3) al comma 3, dopo le parole "ai fini dell'eventuale rettifica" si aggiungano le parole «salvo quanto disposto al precedente comma 2-bis,";

b) nell'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero "51" sono inserite le parole "diversi da quelli per i quali il comma 2-bis dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) nel comma 4, all'inizio, le parole "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo" sono sostituite dalle parole "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

**38.0.22**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, MARITATI, BASSO, BARATELLA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli imponi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali.».

**38.0.23**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella

misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali.».

---

**38.0.24**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali.».

---

**38.0.25**

GIARETTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

---

**Art. 39.****39.1**

PICCIONI

**Respinto**

*I commi 2, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi ed il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è soppresso e all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, numero 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata, nelle modalità stabilite dallo stesso decreto, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta;"

b) nel secondo comma, il primo periodo è soppresso;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2-bis. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono:

a) indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell'imposta risultante dalle relative fatture e bollette doganali;

b) annotare, entro la fine di ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle operazioni non imponibili utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi della predetta facoltà, risultante dalle relative fatture e bollette doganali. La mancata esecuzione delle annotazioni, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria"».

*Conseguentemente all'articolo 43 alla tabella A: rubrica: Ministero del lavoro delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

*voce:* Ministero degli affari esteri.

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

*voce:* Ministero dell'interno.

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

*Alla tabella C, rubrica:* Ministero del lavoro e politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (31.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711); *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 90.000;

2006: - 90.000;

2007: - 90.000.

---

## **39.2**

MORO

### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente:*

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento»;

---

## **39.3**

IL RELATORE, MORO, LAURO, SALERNO, IZZO, NOCCO, TAROLLI, CICCANTI, MICHELINI

### **Accolto**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 35, capoverso «Articolo 75-bis», dopo la parola: "ruolo", inserire le seguenti: "o dei coobbligati";

b) al comma 36 sostituire le parole da: "dall'incaricato" a: "garante" con le seguenti: "dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o"».

---

### 39.4

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO, PASINATO

#### **Precluso**

*Il secondo comma dell'articolo 39 è soppresso.*

*Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000.

---

### 39.5

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

#### **In parte precluso, in parte assorbito**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000.

---

**39.6**

TAROLLI, CICCANTI

**In parte precluso, in parte assorbito***Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (61.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000.

**39.7**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**In parte precluso, in parte assorbito***Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

**39.8**

BASTIANONI

**Assorbito da 39.3***Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino concorrenza dell'onere.*

**39.9**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**39.10**

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**39.11**

IZZO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**39.12**

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**39.13**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**39.14**

SALERNO

**Respinto***All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

«1) Nel comma 2 le parole "nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili, con distinta indicazione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 28, e di quelle esenti";

2) i commi 6, 7, 8 e 9 sono soppressi, ed il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è soppresso e all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, numero 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: 'b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata, nelle modalità stabilite dallo stesso decreto, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta;';

b) nel secondo comma, il primo periodo è soppresso.

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono:

a) indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell'imposta, risultante dalle relative fatture e bollette doganali:

b) annotare, entro la fine di ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle operazioni non imponibili utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi della predetta facoltà".

---

### 39.15

CANTONI, FERRARA

#### Respinto

*Al comma 2, lett. a), dopo le parole:* «Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;», *aggiungere le seguenti:* «nonchè le categorie dei contribuenti, come le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediatori finanziari, che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti prevista dalle vigenti disposizioni ovvero derivanti da disposizioni regolamentari in ragione della particolare struttura dei servizi prestati».

---

**39.16**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 2, lett. a), aggiungere, al capoverso 4-bis, terzo periodo, dopo le parole: «Sono esonerati dagli obblighi previsti dal comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1», inserire le seguenti: «nonchè le società che effettuano operazioni di forniture di acqua, energia elettrica e gas».*

---

**39.17**

VERALDI

**Respinto**

*Al comma 3, capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'omessa comunicazione, da parte di anche uno solo degli obbligati, non consente l'immatricolazione fino all'acquisizione ed alla conferma della registrazione dei dati predetti».*

---

**39.18**

VERALDI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «e le modalità», con le seguenti: «, le modalità e le tariffe».*

---

**39.19**

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.*

---

**39.20**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.*

---

**39.21**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.*

---

**39.22**

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 6.*

---

**39.23**THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU,  
KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 6.*

---

**39.24**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto***Al comma 6, sostituire dalle parole: Nella prima ipotesi», fino alla fine con le seguenti: «Nella prima ipotesi l'esportatore invia telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento, fornendo al cedente o prestatore la prova dell'avvenuta comunicazione al fine di ottenere il riconoscimento della non imponibilità dell'imposta».*

---

**39.25**

MORO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 9.*

---

**39.26**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 10, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6 del presente articolo».*

---

**39.27**

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**39.28**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**39.29**

SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**39.30**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**39.31**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Nella tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte le voci: «compact-disc audio», «compact-disc informatici (CD-ROM).

11-ter. L'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono abrogati».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**39.0.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d'investimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d'investimento immobiliare)*

1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, le parole «pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva»;

b) al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell'ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì

la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di eventuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà;

c) al medesimo articolo 6, comma 3, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

d) all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari all'1 per cento del valore delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all'imposta sostitutiva del 5 per cento di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all'articolo 6, comma 2-bis del presente decreto».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal presente articolo, devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

*Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del seguente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 43 della presente legge.*

**39.0.2**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali e promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per lestero di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.

**39.0.3**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

*Consequentemente all'articolo 42, il comma 17 è soppresso.*

**39.0.4**

PASSIGLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Forfettizzazione dell'IVA sulla resa)*

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani periodici"».

*Consequentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 13,5 per cento».*

**39.0.5**

COMPAGNA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "forfezzizzazione della resa del 70 per cento per libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti "forfezzizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

*Conseguentemente all'art. 42 dopo il comma 47 aggiungere il seguente:*

«47-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata percentualmente fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura».

**39.0.6**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 38-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: "recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente";

b) nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente", sono aggiunte le seguenti parole: "recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale"».

**39.0.7**

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero

di imprese nazionali:

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 1 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 10 gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 1 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione; la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale"».

### **39.0.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli ad emissioni zero)*

1 . Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci ad emissioni zero è esentato dal pagamento del-

l'imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972 n. 633.

2. Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 l'esenzione di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento.

3. Dal 10 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 del Ministro delle finanze l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1994 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto dei veicoli di cui al comma 1, immatricolati per la prima volta.

*Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 13 della e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**Art. 40.****40.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**40.2**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e comporta» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 40.3

SALERNO

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire, la lettera b) con la seguente:*

«b) non erano in attività al 1° gennaio 2004».

---

**40.4**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «5.164.569,00 euro» con le seguenti: «569,00 euro».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**40.5**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

**40.6**

SALERNO

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

**40.7**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nel medesimo termine» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**40.8**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: « il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «anche con l'assistenza degli inter-*

mediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

#### 40.9

MORO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».*

---

#### 40.10

SALERNO

#### Respinto

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la sussistenza delle circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b) può essere osservata dai soggetti abilitati in base alle disposizioni vigenti».*

---

#### 40.11

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### Respinto

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### 40.12

SALERNO

##### **Respinto**

*Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi in cui dai processi verbali di constatazione redatti e dalle segnalazioni risultino elementi che consentono di presumere condotte che integrano i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».*

---

#### 40.13

SODANO TOMMASO, MALABARBA

##### **Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole: «oggetto di pianificazione», inserire la seguente: «non».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **40.14 (v. testo 2)**

GIRFATTI, FERRARA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'Art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, al comma aggiungere, alla lettera d), le seguenti parole: "nonché le operazioni di cui all'art. 10, n. 6) e n. 7), e le prestazioni di mandato, di mediazione e intermediazione relative dette operazioni"».

*Consequentemente alla tabella C, alla rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 6.000.

---

**40.14 (testo 2)**

GIRFATTI, FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:*

«8-bis. All'Art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, al comma aggiungere, alla lettera *d*), le seguenti parole: "nonché le operazioni di cui all'art. 10, n. 6) e n. 7), e le prestazioni di mandato, di mediazione e intermediazione relative dette operazioni"».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

---

**40.15**

GIARETTA

**Respinto**

*Al comma 10, sostituire le parole: «sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», con le seguenti: «siano constatate condotte del contribuente che integrano i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**40.16**

SALERNO

**Respinto**

*Al comma 10, sostituire le parole: «sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» con le seguenti: «siano constatate condotte del contribuente che integrano i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».*

---

**40.17**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di provenienza esterna, emergano dati ed elementi difformi da quelli presi a base per la formulazione della proposta rispetto a quelli comunicati dal contribuente, nei suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui al comma 6, lettera *a*), e 8 nonché i benefici di cui al comma 6 lettere *b*) e *c*). In questo caso l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle eventuali imposte versate a fronte dell'applicazione delle aliquote ridotte ai fini delle imposte sul reddito».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**40.18**

SALERNO

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di provenienza esterna, emergano dati ed elementi difformi da quelli presi a base per la formulazione della proposta rispetto a quelli comunicati dal contribuente, nei suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui al comma 6, lettera *a*), e 8 nonché i benefici di cui al comma 6 lettere *b*) e *c*). In questo caso l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle eventuali imposte versate a fronte dell'applicazione delle aliquote ridotte ai fini delle imposte sul reddito».

**40.19**

CUTRUFO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Le società cooperative, aventi i requisiti previsti dall'articolo 2512 del codice civile e con almeno 1.000 fra soci lavoratori e lavoratori subordinati, le quali abbiano presentato regolarmente istanza di definizione dei ritardati od omessi versamenti a norma dell'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002 n. 289 primo comma e successive modificazioni e che trovandosi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà non ab-

bino versato successivamente le rate relative alle eccedenze della somma di 6.000 euro nei termini previsti o avendovi provveduto in maniera incompleta o tardiva, possono richiedere la ripartizione dei pagamenti delle somme dovute fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Se l'importo dovuto è superiore a 25.822,00 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi del sei per cento annuo.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateizzazione è prolungata e riguardano anche gli interessi».

---

#### **40.20**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**40.500/1**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Alla lettera a), comma 13, sostituire le parole: «sentito il parere» con le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e».*

---

**40.500/2**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Alla comma 13-bis, sostituire le parole: «in corso al 31 dicembre 2004» con la seguente: «2005».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000;  
2006: - 200.000;  
2007: - 200.000.

---

**40.500 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire il comma 13 con i seguenti:

"13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dall'entrata in vigore dello studio di settore ovvero dall'ultima revisione al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del termine previsto dal periodo precedente, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno.

13-bis. In deroga a quanto previsto al comma 13, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195;

13-ter. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni del presente articolo, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi";

b) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compresi quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al comma 7'.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: '3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218'.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.';

19-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come risultanti dalle modifiche di cui al comma 19, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004".

c) nel comma 20, inserire, dopo la lettera b) la seguente:

'c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'adeguamento di cui ai precedenti commi è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili."».

#### **40.500 (testo 2)**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) sostituire il comma 13 con i seguenti:

"13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella ultima revisione al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del termine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

13-bis. In deroga a quanto previsto al comma 13, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195;

13-ter. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni del presente articolo, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi";

b) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione esperti di cui al comma 7.';

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

'3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.';

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.';

*19-bis.* Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 19 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004".

c) nel comma 20, inserire, dopo la lettera b) la seguente:

'c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'adeguamento di cui ai precedenti commi è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili."».

*Conseguentemente, all'articolo 35-quater, comma 2, modificare le parole: «400» e «600» rispettivamente in: «650» e «850».*

---

**40.21**

MORO

**Precluso**

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le associazioni professionali» con le seguenti: «da concordare con le associazioni professionali».*

---

**40.22**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, FALOMI, TURCI, CADDEO, DE PETRIS, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

**Precluso**

*Al comma 13 sopprimere le parole da: «in ogni caso» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-ter.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**40.23**

BASTIANONI, COVIELLO

**Precluso**

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze» sino a: «31 dicembre dell'anno precedente».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

*a)* l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983 n. 649;

*b)* la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*d)* la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*f)* l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**40.24**

GIARETTA

**Precluso**

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze degli studi di settore» sino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983 n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**40.25**

MORO

**Precluso**

*Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze» sino a: «31 dicembre dell'anno precedente».*

*Conseguentemente, gli importi delle unità previsionali di base di parte corrente inserite nella tabella C del presente disegno di legge sono ridotti proporzionalmente fino a copertura degli oneri, quantificati in 2,4 miliardi di euro.*

**40.26**

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze» sino a: «31 dicembre dell'anno precedente».*

---

**40.27**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze» sino a: «31 dicembre dell'anno precedente».*

---

**40.28**

IZZO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO, PASINATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze» sino a: «31 dicembre dell'anno precedente».*

---

**40.29**

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso le risultanze» fino alla fine.*

---

**40.30**

MORO

**Precluso**

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «indici differenziati, per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati» aggiungere le seguenti: «, sentite le associazioni professionali e di categoria circa la coerenza di tali indici con le risultanze degli studi di settore medesimi e con il loro processo di revisione.».*

---

**40.31**

SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

---

**40.32**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Precluso**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**Art. 42-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

---

**40.33**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 19.*

---

**40.34**

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 19.***40.35**

BASTIANONI, COVIELLO

**Precluso***Sostituire il comma 19 con i seguenti:*

«19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze".

19-bis. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**40.36**

GIARETTA

**Precluso***Sostituire il comma 19 con i seguenti:*

«19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze".

19-bis. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000.

#### **40.37**

IZZO, PASINATO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 19 con i seguenti:*

«19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze".

19-bis. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000.

---

#### **40.38**

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 19 con i seguenti:*

«19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze".

19-bis. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000.

---

**40.39**

TAROLLI, CICCANTI

**Precluso**

*Sostituire il comma 19 con i seguenti:*

«19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze".

19-bis. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000.

---

**40.40**

SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato».*

*Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, le parole: "indipendentemente da quanto previsto al comma 2", sono soppresse».

---

**40.41 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20-bis. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

20-ter. Ai fini del comma 20-bis sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

20-quater. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 20-bis sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

20-quinquies. La trasmissione telematica di cui al comma 20-bis sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

20-sexies. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 20-bis e 20-quater sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

---

**40.41 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20-bis. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*20-ter.* Ai fini del comma *20-bis* sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

*20-quater.* Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma *20-bis* sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

*20-quinquies.* Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi *20-bis* e *20-quater* sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

---

#### **40.42**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«*20-bis.* Per gli interventi da realizzare in favore della sicurezza dei Trafori autostradali internazionali, ed in particolare per la realizzazione della galleria di servizio e sicurezza del Traforo del Gran San Bernardo, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da destinare, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti all'intervento stesso. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.150.000,00 euro annui a decorrere dal 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, dalla legge 1° agosto 2002, n.166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**40.43**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici".

*Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:*

2005: - 20.000;  
2006: - 20.000;  
2007: - 20.000.

---

**40.44**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

28) piante, parti di piante, radici, semi, foglie e frutti delle specie commercializzate in erboristeria ovvero utilizzate nelle erboristerie per preparati officinali, escluse quelle già ricomprese nella parte I, ovvero nella parte II della presente tabella A».

*Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:*

2005: - 5.000;  
2006: - 5.000;  
2007: - 5.000.

---

**40.45**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 164 del TU delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-bis. La deduzione delle spese di cui alla lettera a) n. 1 e lettera b) è subordinata alla condizione che dal certificato di immatricolazione risulti che all'autovettura non sono state apportate modificazioni o trasformazioni.

**40.46**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

**40.47**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 23.*

**40.48**

FASOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 23.*

**40.49**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 23.*

---

**40.50**

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, il comma 4 è sostituito dal seguente: "In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di euro 51 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata"».

---

**40.51**

FASOLINO

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4 è sostituito dal seguente: "In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila (euro 51) per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata"».

---

**40.52**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4 è sostituito dal seguente: "In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila (euro 51) per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata"».

---

**40.53**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Al comma 24, dopo le parole: «il Concessionario può altresì promuovere» aggiungere le seguenti: «, nei casi di cui all'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».*

---

**40.54**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Al comma 25, sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1) la lettera *a*) è soppressa;
  - 2) alla lettera *b*) dopo le parole: «di segnalare» aggiungere le seguenti: «le specifiche».
- 

**40.55**

SALERNO

**Respinto**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Nell'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso».

---

**40.56**

EUFEMI, TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 26, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, presso l'indirizzo di domicilio fiscale attribuito da Anagrafe Tributaria in sede di formazione del ruolo o attestato da dichiarazioni provenienti da amministrazioni pubbliche dotate di potestà certificativa, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo stesso».

*e*, dopo la lettera *c*) aggiungere le seguenti:

*c-bis)* all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica» e prima delle parole:

«si considera avvenuta» sono inserite le seguenti: «, ai fini della decorrenza dei termini posti a favore del destinatario,».

*c-ter)* all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In caso di mancata consegna della raccomandata per assenza o rifiuto del destinatario o di una delle persone legittimate alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, il plico chiuso è depositato presso l'ufficio postale e dell'avvenuto deposito è data comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il termine di trenta giorni dal deposito, il plico chiuso è restituito al mittente con la attestazione dell'ufficiale postale della compiuta giacenza e dell'invio dell'avviso di deposito.

1-*ter*. La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si considera in ogni caso avvenuta alla data di spedizione della cartella».

---

#### 40.57

GIARETTA

#### Respinto

*Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*). All'articolo 25, il comma 2-*bis*, viene sostituito dal seguente: «La cartella di pagamento contiene anche la data di consegna del ruolo al concessionario e la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo».

---

#### 40.58

MORO

#### Respinto

*Al comma 26, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis*) All'articolo 25, il comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente:

«25. La cartella di pagamento contiene anche la data di consegna del ruolo».

---

#### 40.59

MORO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*). All'articolo 77, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai

coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive"».

---

**40.60**

MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 26, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*). All'articolo 77, comma 1, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere a fine del periodo il seguente: «Il concessionario può procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente i duemila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale».

---

**40.61**

EUFEMI, IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 29, le parole: «successivamente al 1° gennaio 2005» sono sostituite dalle parole: «successivamente al 1° marzo 2005».*

---

**40.62**

GIRFATTI, FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 29 inserire il seguente:*

«*29-bis*. Dal 1° gennaio 2005 l'aliquota dell'imposta unica su competizioni sportive totalizzatore nazionale e a libro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 14 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Il corrispettivo riconosciuto al concessionario per l'esercizio delle attività relative alle scommesse a totalizzatore rimane stabilito nella misura del 42,50 per cento delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987, apportare la seguente variazione:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

---

#### **40.63**

MORO

#### **Respinto**

*Al comma 30, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Avverso l'atto di recupero è ammesso il ricorso alle Commissioni tributarie».*

---

#### **40.64**

GIARETTA

#### **Respinto**

*Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso l'atto di recupero e ammesso ricorso alle Commissioni tributarie competenti».*

---

#### **40.65**

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:*

«33-bis. Qualora le detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico imposta sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano superiori al debito di imposta del contribuente l'eventuale in capienza costituisce credito di imposta.

33-ter. Il credito di imposta di cui al comma precedente con concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi di imposta successivi ed è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

33-quater. Qualora il credito di imposta di cui al comma 6-bis non sia fruibile ai sensi del comma 6-ter, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali previa domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*33-quinquies.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma 1-*quater*.

*33-sexies.* Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziaria 2004, 2005 e 2006 utilizzando le risorse di cui al precedente comma 6 e con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto legge».

---

#### **40.66**

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

#### **Respinto**

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 212/2000, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive».

---

#### **40.67**

GIARETTA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.*

---

#### **40.68**

KAPPLER

#### **Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.69**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.70**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.71**

GRILLO, CICOLANI, GUASTI, PESSINA

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.72**

MONTI, PIROVANO, MORO, CHINCARINI, PERUZZOTTI

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.73**

MONTI, PIROVANO, CHINCARINI, MORO

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.74**

BASSO, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BARATELLA

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.75**

LAURO

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.76**

CICCANTI, TAROLLI

**Accolto**

*Sopprimere il comma 34.*

---

**40.77**

KAPPLER

**Respinto**

*Al comma 34 sostituire le parole da: «In deroga alle» fino a «utilizzando esclusivamente» con le seguenti: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere altresì eseguito utilizzando».*

---

**40.78**

GRILLO, CICOLANI, GUASTI, PESSINA

**Respinto**

*Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole da: «in deroga alle» fino a: «utilizzando esclusivamente» con le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere altresì eseguito utilizzando».*

---

**40.79**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole da: «in deroga alle» fino a: «utilizzando esclusivamente» con le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere altresì eseguito utilizzando».*

---

**40.80**

EUFEMI, TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 34, le parole: «in deroga alle», sono sostituite dalle seguenti: «Ferre restando le...», e la parola: «esclusivamente», è sostituita dalla seguente: «anche».*

---

**40.81**

CANTONI, FERRARA

**Respinto**

*Al comma 34, le parole: «in deroga alle», sono sostituite dalle seguenti: «Ferre restando le», e la parola: «esclusivamente», è sostituita dalla seguente: «anche».*

---

**40.82**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 34, le parole: «in deroga alle», sono sostituite dalle seguenti: «Ferre restando le», e la parola: «esclusivamente», è sostituita dalla seguente: «anche».*

---

**40.83**

SALERNO

**Respinto**

*Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole da: «il versamento dell'imposta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e a decorrere dalla data del 31 dicembre 2005 il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».*

---

**40.84**

SALERNO, KAPPLER, BALBONI

**Respinto**

*Al comma 34, primo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «anche tramite ovvero facoltativamente».*

---

**40.85**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Al comma 34 sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «anche».*

---

**40.86**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 34 inserire i seguenti:*

«34-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 504/92, le parole da: "al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di interazione nella Pubblica Amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti. L'Associazione nazionale de comuni d'Italia (ANCI) organizza le relative attività strumentali«. Successivamente, sopprimere le parole da »con decreto« fino a »dei dati relativi alla riscossione».

34-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 34-bis».

---

**40.87**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. Nell'articolo 10 comma 5 del D.lvo 504/92, le parole da: "al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti. L'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) organizza le relative attività strumentali"; dopo le parole: "alla riscossione" aggiungere le seguenti: "riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere"».

---

**40.88**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto***Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. Nell'art. 10 comma 5 del D.lvo 504/92, le parole da: "al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) organizza le relative attività strumentali"; dopo le parole: "alla riscossione" aggiungere le seguenti: "river-sato nel caso di gestione diretta a cura del tesoriere"».

---

**40.89**

MARITATI, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, BARATELLA

**Respinto***Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. Nell'art. 10 comma 5 del D.lvo 504/92, le parole da: "al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) organizza le relative attività strumentali"; dopo le parole: "alla riscossione" aggiungere le seguenti: "river-sato nel caso di gestione diretta a cura del tesoriere"».

---

**40.90**

GIARETTA

**Respinto***Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.*

---

#### **40.91**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

---

#### **40.92**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-ter. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

---

**40.93**

BARATELLA, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO

**Respinto***Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi».

---

**40.94**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. I rifugi alpini sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrano nelle categorie C, D, ed E come risultanti dalla classificazione degli stessi definita dal decreto del Ministero dell'Interno del 24 aprile 1994, all'articolo 23».

---

**40.95**

EUFERMI, IERVOLINO

**Respinto***Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «non è, in ogni caso, imputabile al concessionario la mancata notifica della cartella di pagamento qualora il concessionario dimostri di aver provveduto ad inviare al soggetto iscritto a ruolo, presso l'indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento».

---

**40.96 (v. testo 2)**

FERRARA, LAURO

*Al comma 36, aggiungere alla fine i seguenti periodi:* «In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1997 n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data di entrata in vigore della presente legge dietro versamento della cifra di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005 e le altre due ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.».

Al comma 37, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006».

*Alla tabella C apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)

2005: + 60.000;

2006: + 45.000;

2007: + 45.000.

**40.96 (testo 2)**

FERRARA, LAURO, SALERNO

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 36, aggiungere alla fine i seguenti periodi:* «In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1997 n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 30 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti

territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.»;

b) dopo il comma 36 inserire il seguente:

36-*bis*. Le maggiori entrate riscosse in attuazione degli ultimi tre periodi del comma 36, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di riserva di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978»;

c) al comma 37 sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006».

---

#### 40.97

SALERNO

#### Assorbito da 40.96 (testo 2)

*Al comma 36, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «I concessionari del Servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da sentenze emesse, dietro versamento della cifra fissa di 1 euro per ciascun abitante servito alla data predetta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti tempi e modalità del versamento».

---

#### 40.98

CANTONI, FERRARA

#### Respinto

*Al comma 36, aggiungere i seguenti periodi:* «Per i ruoli consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 nonché alle cessate società concessionarie di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in liquidazione dietro pagamento della cifra fissa di euro 100 per ciascun soggetto residente alla data del 21 ottobre 2001

negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione si estinguono le responsabilità amministrative ivi comprese le conseguenze patrimoniali da provvedimenti e sentenze derivanti dall'attività di riscossione svolta o da svolgere entro la stessa data. Le somme rinvenienti da tale pagamento rilevano ai fini della determinazione del reddito delle Società che provvedono a tale versamento».

---

#### **40.99**

TAROLLI, CICCANTI

#### **Respinto**

*Al comma 36, aggiungere il seguente periodo:* «Per i ruoli consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 nonché alle cessate società concessionarie di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in liquidazione dietro pagamento della cifra fissa di euro 100 per ciascun soggetto residente alla data del 21 ottobre 2001 negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione si estinguono le responsabilità amministrative ivi comprese le conseguenze patrimoniali da provvedimenti e sentenze derivanti dall'attività di riscossione svolta o da svolgere entro la stessa data. Le somme rinvenienti da tale pagamento rilevano ai fini della determinazione del reddito delle Società che provvedono a tale versamento».

---

#### **40.100**

SALERNO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 37, sostituire le parole:* «31 dicembre 2005», *con le seguenti:* «31 dicembre 2006»;

*Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Al fine di pervenire, successivamente al 31 dicembre 2006, ad un assetto funzionale ed economico del settore della riscossione, il Ministero dell'economia e delle finanze:

a) provvede a scegliere, mediante procedura ad evidenza pubblica, un "advisor" professionalmente qualificato cui conferire l'incarico di valutare i costi ed i benefici per lo Stato di una organizzazione del servizio di riscossione attraverso il mantenimento dell'affidamento a terzi in regime concessorio, con gli opportuni adeguamenti, ovvero attraverso la costituzione di una società per azioni pubblica o a maggioranza pubblica, fermo restando che per la valutazione dei costi va assicurata, in entrambi i casi,

la continuità del rapporto di lavoro nonché la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita dei dipendenti delle Aziende concessionarie, dell'Associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale Obbligatorio fra i concessionari. L'espletamento dell'incarico va effettuato entro il 31 luglio 2005;

b) acquisisce, entro il 30 settembre 2005, sullo studio di cui alla precedente lettera a) il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) presenta entro il 30 giugno 2005 alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente da parte dei concessionari della riscossione e sulle proposte atte a migliorare la qualità generale dei rapporti tra fisco e contribuente».

---

#### 40.101

CANTONI, FERRARA

##### Respinto

*Al comma 37 aggiungere i seguenti periodi:* «, al fine di consentire, fatta salva ogni garanzia occupazionale, lo studio di soluzioni finalizzate a conseguire funzionalità ed economicità del sistema, anche mediante conferimento di ruoli di centralità all'amministrazione finanziaria Nell'anno 2005, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'art 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2005, tale importo è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

---

#### 40.102

TAROLLI, CICCANTI

##### Respinto

*Al comma 37 aggiungere i seguenti periodi:* «, al fine di consentire, fatta salva ogni garanzia occupazionale, lo studio di soluzioni finalizzate a

conseguire funzionalità ed economicità del sistema, anche mediante conferimento di ruoli di centralità all'amministrazione finanziaria Nell'anno 2005, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2005, tale importo è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

---

#### **40.103**

CANTONI, FERRARA

##### **Respinto**

*Al comma 37, aggiungere il seguente periodo:* «All'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "470 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate generate dal comma 36 nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112».

---

#### **40.104**

TAROLLI, CICCANTI

##### **Respinto**

*Al comma 37, aggiungere i seguenti periodi:* «All'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "470 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate generate dal comma 36 nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112».

---

**40.105**

FERRARA, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

**40.106**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. A partire dall'anno 2005 è soppresso il canone supplementare di abbonamento alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radoriceventi televisivi, dovuto per ogni stanza o locale, escluso il primo».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000;  
2006: - 200.000;  
2007: - 200.000.

**40.107**

NOCCO, GENTILE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. L'articolo 1 comma 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, è così modificato:

"6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta per l'intero ammontare dell'investimento ai tre esercizi precedenti

al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo"».

---

**40.108**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Nell'articolo 59, comma 4-*quater* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: "fino al 30 settembre 2001" e: "1° ottobre 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti parole: "fino al 30 settembre 2002" e: "1° ottobre 2005"».

---

**40.109**

CAVALLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**40.111**

BONGIORNO, PACE, SALERNO, MINARDO, RUVOLO, OGNIBENE

**Respinto**

*Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le iscrizioni ipotecarie accese da concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali

dovuti possono essere sostituite con una idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria assicurativa. In questo caso la garanzia dovrà essere prestata per il periodo della rateizzazione aumentato di 1 anno.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvederà a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati».

---

#### 40.112

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

#### Respinto

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Sulle quote che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano contenzioso amministrativo a seguito di provvedimento già notificato da parte dell'Ente impositore, il Concessionario della riscossione può condonare il debito mediante il pagamento del 12,50 per cento, da versarsi alla Tesoreria dell'Ente entro il 15 marzo 2005. Qualora il contenzioso sia sorto per effetto amministrativo di sentenze penali passate in giudicato, il condono viene esteso anche alle quote non ancora oggetto di provvedimenti formalmente emessi qualora il concessionario, nello stesso termine del 15 marzo 2005, versi allo Stato la somma di un euro per ciascun soggetto residente alla data del 31 dicembre 2001 nella circoscrizione giudiziari dove è stata emessa la sentenza penale. Con il versamento delle somme di cui al presente comma cade ogni pretesa di rivalsa degli Enti impositori e del Concessionario medesimo».

---

#### 40.113

MINARDO

#### Respinto

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le ipoteche conferite per i crediti previdenziali dai soggetti ammessi alla rateizzazione possono essere sostituite da garanzie recate da polizze fideiussorie o bancarie corrispondenti al periodo stesso della rateizzazione che in ogni caso non viene interrotta da eventuali ritardi nei pagamenti.

37-ter. Il pagamento delle cartelle INPS per i contributi agricoli unificati e per vari settori merceologici e produttivi, nonché per commercianti ed artigiani, vengono sospesi fino all'accertamento definitivo degli errori materiali contenuti nelle suddette cartelle e, non appena accertato l'esatto

ammontare delle somme dovute, il competente Ministero provvederà ad una adeguata rateizzazione non inferiore ad anni dieci».

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

---

#### **40.114**

SALERNO, CURTO

##### **Accolto**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

*37-bis.* A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448, del 2001, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011».

---

#### **40.115**

FERRARA, LAURO

##### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

*«37-bis.* Per consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale e per il potenziamento dell'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate possono procedere, nell'anno 2006, alla assunzione a tempo indeterminato di venti dirigenti e quaranta funzionari. Il personale è assunto previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, avente durata di dodici mesi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti di ammissione al corso-concorso, le modalità di espletamento delle procedure selettive pubbliche da affidare ad istituti universitari pubblici o ad istituti di istruzione superiore universitari, di ricerca e alta formazione, con i quali stipula una convenzione anche ai fini di determinare le modalità di svolgimento del corso-concorso; con il decreto sono, inoltre, stabilite le modalità di sponsorizzazione da parte dei privati disponibili ad assumere l'onere del pagamento della borsa di studio corrisposta ai frequentanti, e la durata dell'eventuale periodo di applicazione presso amministra-

zioni pubbliche o private, anche straniere, cui i frequentanti possono essere sottoposti al termine del corso. A tal fine, e per le ulteriori finalità istituzionali dell'ente di cui secondo periodo, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

---

**40.116**

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. Per consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale e per il potenziamento dell'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate possono procedere, nell'anno 2006, alla assunzione a tempo indeterminato di venti dirigenti quaranta funzionari. Il personale è assunto previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, avente durata di dodici mesi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti di ammissione al corso-concorso, le modalità di espletamento delle procedure selettive pubbliche da affidare ad un istituto universitario pubblico od a un istituto di istruzione superiore universitario, di ricerca e alta formazione, le modalità di sponsorizzazione da parte dei privati disponibili ad assumere l'onere del pagamento della borsa di studio corrisposta ai frequentanti, la durata dell'eventuale periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, anche straniere, cui i frequentanti possono essere sottoposti al termine del corso».

*Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;  
2006: - 5.000;  
2007: - 5.000.

---

**40.117**

CASTELLANI, GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata ad decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole "a

2800 centimetri cubici" sono sostituite dalle parole "senza alcuna limitazione"».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 15 per cento».

#### **40.118**

TAROLLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo».

#### **40.119**

PEDRINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. I Comuni inferiori a 5.000 abitanti, che abbiano assunto mutui a carico del Bilancio Comunale, aggiuntivi a quello a carico dello Stato per il ripiano del Dissesto Finanziario, con decorrenza 1° gennaio 2005 sono destinatari di un Contributo Statale annuale pari alla rata annuale di mutuo a loro carico. A tal fine apposita certificazione, a firma del Sindaco, del Segretario e del Responsabile del Servizio Finanziario,

dovrà essere prodotta al Ministero dell'interno, tramite l'Ufficio territoriale del Governo, entro il 31 marzo di ciascun anno».

*Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

---

#### **40.120**

PEDRINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

«37-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato».

---

#### **40.121**

PEDRINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle tasse sui rifiuti, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005».

---

#### **40.122**

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU  
**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, eliminare la parola: «ancorché».

**40.0.1**

NOCCO, COSTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«40-bis.**

*(Definizione dei ritardati od omessi versamenti)*

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2005 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2004, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2005, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2005, il 30 giugno 2006 e il 30 novembre 2006.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2005, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma I non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrarlo che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2004, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravi, delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2005, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2004. all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare,

diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo».

#### 40.0.2

FERRARA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 40-bis.

*(Modifiche al sistema sanzionatorio dei titolari delle funzioni di assistenza fiscale)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di ripetute violazioni compiute nel corso di almeno tre anni solari, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asservazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione". Tra il primo ed il secondo periodo, è inserito il seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 516 ad euro 5.165";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Nei casi di violazioni della stessa indole commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 o dell'articolo 7-bis, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano separatamente per ciascun anno solare e non opera l'aumento di cui al comma 5 del medesimo articolo 12.";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 e dell'articolo 7-bis, sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate compe-

tente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, quale risulta all'inizio di ciascun anno solare. La direzione regionale emette un atto di contestazione unico per ciascun anno solare basato sulle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia in esito ai controlli loro attribuiti dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. È nullo l'atto con il quale si contestino violazioni commesse in anni solari già interessati da precedenti atti di contestazione.";

e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni", sono sostituite dalle seguenti: da euro 258 ad euro 2.582";

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutte le violazioni non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2003, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficiario stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 40.0.3

PEDRIZZI, SALERNO, BALBONI, KAPPLER

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 40-bis.

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51:

1) alla fine del comma 2, dopo le parole "in comune commercio", sono aggiunte le seguenti: "salvo il disposto dei commi successivi";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati, per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo";

3) al comma 3, dopo le parole "ai fini dell'eventuale rettifica" sono aggiunte le parole "salvo quanto disposto al precedente comma 2-*bis*";

b) all'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero "51" sono aggiunte le parole "diversi da quelli per i quali il comma 2-*bis* dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) al comma 4, le parole "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

---

#### **40.0.4**

CURTO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 26, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Le associazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e quelle non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, hanno l'obbligo di predisporre un bilancio annuale e un rendiconto delle spese e delle entrate annuale da presentare con la stessa periodicità alla Corte dei Conti"».

---

**40.0.5**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in tema di assistenza fiscale ai contribuenti)*

"1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, sono abilitati alla prestazione dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai soggetti di cui al comma 1 spetta il compenso di cui al comma 1 dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo,

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le disposizioni attuative di quanto previsto nel presente articolo"».

**40.0.6**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917,  
Testo Unico delle imposte sui redditi.)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* Ai commi 3 e 6 sono soppresse le parole "sindacali";
- b)* il comma 7 è soppresso.».

**40.0.7**

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sulla vendita delle vernici spray)*

1. A decorrere dall'anno finanziario 2005, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema spray, è istituita un'imposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml. 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml. Il gettito da esse derivante viene destinato ad integrazione della spesa complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 18 del presente disegno di legge, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003.».

**40.0.8**

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Superalcolici)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 540/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 50 milioni di euro. Il maggior gettito derivante è destinato al finanziamento ad integrazione della spesa complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 18 del presente disegno di legge, per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003.

**40.0.9**

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2005 è istituita una sovrainposta pari a 3 euro per ciascun biglietto venduto per l'ingresso nei night-club. Il maggior gettito derivante dalla suddetta imposta è destinato al finanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB - di cui all'articolo 46 della legge n. 448 del 2001.

**40.0.10**

MAGNALBÒ, SALVI, SALERNO, BONGIORNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Tasse automobilistiche  
per particolari categorie di autoveicoli)*

1. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente: "L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a 20 anni, e gli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a 25 anni."».

**40.0.11**

MORO, PERUZZOTTI, STIFFONI, TIRELLI, BONAVITA, SALERNO, BONGIORNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Tasse automobilistiche  
per particolari categorie di autoveicoli)*

1. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente: "L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Il termine per accedere a tale regime di favore è ridotto a venticinque anni per gli autoveicoli e venti anni per le moto".».

**40.0.13**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44, è sostituito dal seguente: "44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente ai periodi d'imposta successivi a quelli definibili o integrabili ai sensi delle medesime disposizioni, per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004, e secondo le seguenti ulteriori disposizioni",

alla lettera *b*) dopo le parole: "del medesimo articolo" aggiungere le seguenti: "nonché relativamente ai periodi d'imposta definibili o integrabili ai sensi del presente comma",

al comma 47, dopo le parole: "periodi d'imposta", aggiungere le seguenti: "definibili o integrabili ai sensi del comma 44",

al comma 48 premettere le parole: "Ai periodi d'imposta definibili o integrabili ai sensi del comma 44",

al comma 48, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002 si applicano anche agli avvisi di rettifica e limitazione relativi alle imposte di registro ipotecario, catastali sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, ovvero gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 218, del 1997, riferite agli stessi tributi, per i quali, alla medesima data non è ancora intervenuta la definizione",

al comma 52 dopo le parole: "provvedono alla definizione", aggiungere le seguenti: "dei periodi d'imposta di cui al comma 44".»

---

#### **40.0.1000 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 8.100 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 6.100 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
- c*) euro 4.100 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
- d*) euro 2.100 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di parte corrente uniformemente in misura pari all'1 per cento.*

---

**40.0.1000 (testo 2) (v. testo 3)**

IL RELATORE

*All'articolo 42, dopo il comma 44, inserire il seguente:*

«44-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91"».

*Conseguentemente, all'articolo 40, sostituire il comma 14 con i seguenti:*

«14. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: "alle operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del n. 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7 e dell'articolo 33, secondo e terzo comma";

1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria" sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, dopo le parole da: ", e, salvo il disposto del n. 7)" sono aggiunte le seguenti: "alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento col-

lettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, e alle società fiduciarie;"

3) al numero 6-*bis*) il primo periodo è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta";

4) al numero 7),

4.1) il primo periodo, è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodo temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati".

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole "deve essere indirizzata" sono aggiunte le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";

*b)* nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

2) il terzo periodo, è sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore per l'Agenzia delle Entrate, ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale;

*c)* dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le richieste di cui al n. 7), nonché le relative risposte, anche se negative devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del diret-

tore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel n. 7)".

14-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole da: "alle operazioni" a "acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti"; la parola: "rilevate" è sostituita da: "rilevati";

1.2) nel secondo periodo, le parole da: "I singoli dati ed elementi risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente anorma del n. 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria" sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: ", e, salvo il disposto del n. 7)" sono aggiunte le seguenti: "alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, e alle società fiduciarie,";

3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.";

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo, è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziaria e creditizie, agli intermediari finan-

ziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodo temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati".

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono aggiunte le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente "trenta";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale.";

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le richieste di cui al n. 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel n. 7)".

14-ter. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserite, rispettivamente dai commi 14 e 14-bis, hanno effetto dal 1° luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente in misura pari a 1,5 per cento per l'anno 2006, e in misura pari a 1 per cento a decorrere dall'anno 2007.

**40.0.1000 (testo 3)**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 42, dopo il comma 44, inserire il seguente:*

«44-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91"».

*Conseguentemente, all'articolo 40, sostituire il comma 14 con i seguenti:*

«14. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: "alle operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del n. 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7 e dell'articolo 33, secondo e terzo comma";

1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria" sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, dopo le parole da: ", e, salvo il disposto del n. 7)" sono aggiunte le seguenti: "alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento col-

lettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, e alle società fiduciarie;"

3) al numero 6-*bis*) il primo periodo è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta";

4) al numero 7),

4.1) il primo periodo, è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodo temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati".

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole "deve essere indirizzata" sono aggiunte le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";

*b)* nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

2) il terzo periodo, è sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore per l'Agenzia delle Entrate, ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale;

*c)* dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le richieste di cui al n. 7), nonché le relative risposte, anche se negative devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del diret-

tore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel n. 7)".

14-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole da: "alle operazioni" a "acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti"; la parola: "rilevate" è sostituita da: "rilevati";

1.2) nel secondo periodo, le parole da: "I singoli dati ed elementi risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente anorma del n. 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria" sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: ", e, salvo il disposto del n. 7)" sono aggiunte le seguenti: "alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, e alle società fiduciarie,";

3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.";

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo, è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziaria e creditizie, agli intermediari finan-

ziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodo temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati".

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono aggiunte le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente "trenta";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale.";

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le richieste di cui al n. 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel n. 7)".

14-ter. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserite, rispettivamente dai commi 14 e 14-bis, hanno effetto dal 1° luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2006, una minore spesa di 124 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2007, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 67 milioni di euro.*

**40.0.2000**

IL RELATORE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

Al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 659 del 18 novembre 1981 le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono così sostituite: "euro cinquantamila"».

---

**Art. 41.****41.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.2**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

### 41.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi da 1 a 10.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

---

### 41.4

PASQUINI, CADDEO

#### **Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativi ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 12, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**«Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.5**

PASQUINI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Si considerano di pregio gli immobili situati in aree di pregio dei centri storici, così come individuate dai singoli comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio, per i quali non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**«Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.6**

PASQUINI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si considerano di pregio gli immobili situati in aree di pregio dei centri storici, così come individuate dai singoli comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio, per i quali non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**«Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.7**

PASQUINI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 13" sono inserite le seguenti: "non occupate da conduttori che, per età e livello di reddito percepito, non si trovino nelle condizioni di potere accedere all'erogazione di un mutuo bancario"»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**«Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.8**

PASQUINI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Si considerano di pregio gli immobili situati in aree di pregio dei centri storici, così come individuate dai singoli comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio, per i quali non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**«Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.9**

MACONI

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'ambito delle prime due operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, al fine di garantire il diritto all'acquisto delle unità immobiliari ai conduttori titolari del diritto di opzione ed in regola con i canoni di locazione, che non hanno potuto procedere all'acquisto delle unità immobiliari per la mancata corretta individuazione degli immobili da trasferire alla SCIP srl, ovvero per l'omesso trasferimento dei mappali catastali, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, di concerto con gli enti cessionari, tali unità immobiliari e a trasferirle alla SCIP per la relativa vendita ai conduttori titolari, con le modalità previste dalla legge n. 410 del 2001».

---

**41.10**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto***Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.11**

PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «a vendere a trattativa privata» con le seguenti: «con procedure di evidenza pubblica».*

**41.12**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a trattativa privata, anche in blocco».*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.14**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «mediante asta pubblica».*

**41.15**

MORO, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «mediante asta pubblica».*

**41.16**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «a trattativa privata» sono inserite le seguenti: «sentiti i comuni interessati, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta».*

**41.17**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «a trattativa privata» inserire le seguenti: «sentiti i comuni interessati, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta».*

---

**41.18**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione degli immobili ad uso residenziale».*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.19**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai conduttori degli immobili ad uso residenziale sono riconosciuti il diritto di prelazione e benefici di cui alla legge n. 560 del 1993 sul prezzo di cui al precedente periodo».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **41.20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi da 2 a 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

#### **41.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quelle appartenenti al demanio fluviale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle aree assoggettate a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche indicate dai piani di bacino ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**41.23**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «eccettuate le aree demaniali individuate dai piani stralcio ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**41.24**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale culturale individuato dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

#### **41.25**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «eccetto le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

#### **41.26**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «escluse quelle appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47 aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle appartenenti al demanio marittimo».*

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.28**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei territori inclusi nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.».*

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente.

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «legge 29 settembre 1964, n.847», aggiungere le seguenti: «in epoca anteriore al 1970».*

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.30**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «a titolo oneroso».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29, dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sup>2</sup>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.31**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la parola: «oneroso» con la seguente: «gratuito».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**41.32**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità».*

---

**41.33**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «al patrimonio indisponibile del comune che le richiede con vincolo decennale di inalienabilità».*

---

**41.34**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere la parola: «decennale».*

*Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 47 aggiungere il seguente:*

*«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».*

---

**41.35**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «permanente».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**41.36**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*All'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «novantennale».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggetta all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e i disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.37**

PASSIGLI

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «ventennale».*

---

**41.38**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le suddette aree ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico, quali zone costiere integre, zone incluse o contigue rispetto a parchi nazionali o regionali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il trasferimento non ha luogo.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

*«47-bis. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. sono abrogati».*

---

**41.39**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. L'Agenzia del demanio territorialmente competente provvede d'ufficio ai trasferimenti di cui comma 2, previa identificazione delle aree oggetto di trasferimento».*

---

**41.40**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IR-PEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **41.41**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### **Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti «0,08 per cento».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sup>2</sup>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo) più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.42**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, aggiungere la seguente frase: «le somme dovute sono, a richiesta dell'ente interessato, dilazionate in 3 rate annuali». Ai fini dell'applicazione del presente comma, i valori unitari di cui all'elenco 2 allegato, sono ridotti alla metà.*

---

**41.43**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le somme dovute sono, a richiesta dell'ente interessato, dilazionate in 3 rate annuali». Ai fini dell'applicazione del presente comma, i valori unitari di cui all'elenco 2 allegato, sono ridotti alla metà.*

---

**41.44**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «a un terzo degli» con la seguente: «agli».*

---

**41.45**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nei limiti della prescrizione quinquennale» con la seguente: «agli».*

---

**41.46**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**41.47**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere i commi 6, 7 e 8.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

---

**41.48**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, LEGNINI

**Respinto***Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Sui beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, è confermato il diritto di prelazione degli enti locali territoriali già previsto al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che trattasi di beni ricompresi in Piani di Sviluppo. Il corrispettivo dovuto dagli enti locali per l'acquisizione dei beni di cui al presente comma è determinato in misura pari al valore catastale corrispondente».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**41.49**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, LEGNINI

**Respinto***Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione di cui al comma 5 da parte degli enti locali interessati, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**41.50**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 6 dopo le parole: «I beni immobili» aggiungere le seguenti: «appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato».*

*Conseguentemente, all'articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 70.000;

2006: - 70.000;

2007: - 70.000.

**41.51 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) al comma 6, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro", e dopo le parole "a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire", aggiungere le seguenti: "della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale";*

*b) al comma 7, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "250.000";*

*c) al comma 19, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "in nessun caso gravante sugli enti».*

**41.51(testo 2)/2**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*All'emendamento del relatore 41.51, alla lettera c), sostituire le parole: «gravante sugli enti» con le seguenti: «riguardanti il patrimonio immobiliare strumentale degli enti».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

**41.51 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 6, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro", e dopo le parole "a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire", aggiungere le seguenti: "della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale";

b) al comma 7, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "250.000";

c) al comma 19, alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: "in nessun caso gravante sugli utenti"».

---

**41.52**

TOFANI, SALERNO

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001», aggiungere le seguenti: «nonché, previa assunzione in consistenza al Patrimonio dello Stato, i beni immobili richiamati dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2000 non erano utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio idrico, in quanto lasciati vuoti o dati in concessione di locazione a titolo oneroso regolare atto formale,».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

---

**41.53**

MORO

**Respinto**

*Al comma 6 sostituire le parole da: «possono essere» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono alienati direttamente dall’Agenzia del demanio mediante asta pubblica, di cui è data pubblicità anche in via telematica nel sito internet della medesima Agenzia».*

---

**41.54**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 6, sopprimere le parole a «trattativa privata».*

*Conseguentemente:*

1. All’articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per copertura.*

---

**41.55**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «Restano fermi tutti i vincoli eventualmente gravanti sugli immobili alienati, ed in particolare quelli stabiliti dalle Parti II e III del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42:»*

*Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;  
2006: - 20.000;  
2007: - 20.000.

---

**41.56**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole « Il prezzo di vendita non può essere inferiore al valore attribuito dall’Agenzia del demanio».*

*Conseguentemente, all’articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;  
2006: - 10.000;  
2007: - 10.000.

---

**41.57**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I beni immobili di cui al presente comma possono essere venduti qualora i suddetti beni ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico, quali aree costiere integre, aree incluse o contigue rispetto a parchi nazionali o regionali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico».*

*Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 47 aggiungere il seguente:*

*«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».*

---

**41.58**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi tutti i vincoli gravanti sugli immobili alienati, in particolare quelli stabiliti dalle parti II e III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

**41.59**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente comma i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

*Conseguentemente, all'articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

**41.60**

TOFANI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al Patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali pubblici privatizzati sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito anteriormente e trasformazione in enti di diritto privato si applicano le disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

**41.61**

DATO, MONTAGNINO, TREU, GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente.*

«6-bis. Ai fini del conferimento o trasferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, restano esclusi i beni immobili ad uso strumentale degli enti pubblici di previdenza e assistenza».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**41.62**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**41.63**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

- 2005: - 40.000;
  - 2006: - 40.000;
  - 2007: - 40.000.
-

**41.64**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

1. *Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.65**

MORO

**Respinto**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Le alienazioni di cui ai commi 1 e 6 sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali».

---

**41.66**

PASQUINI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 7, sopprimere il primo periodo.*

---

**41.67**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Questi sono necessariamente invitati alla trattativa privata, di cui al periodo seguente».*

---

**41.68**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Questi sono necessariamente invitati alla trattativa privata di cui al periodo seguente».*

---

**41.69**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

---

## 41.70

SODANO TOMMASO, MALABARBA

### Respinto

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «novanta».*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.71**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Al comma 8, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 7».*

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**41.72**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole: «diritto di prelazione» inserire le seguenti: «in ossequio ai benefici previsti dalla legge n. 560 del 1993 nel prezzo di acquisto,».*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.73**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione».*

---

**41.74**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «qualora dovuti e se non prescritti».*

---

**41.75**

TAROLLI, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, i diritti di opzione e di prelazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici o provvedano al pagamento della indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed alla rifusione delle relative spese legali.

Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma che precede i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato».

**41.76**

ZORZOLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

**41.77**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:*

«10-bis. Il comma 223 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, viene sostituito con il seguente:

"Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24.12.1993, n. 560, s'interpreta nel senso che gli immobili, ubicati nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell'Ente proprietario dell'immobile ovvero dalla legge di finanziamento e che siano stati riservati e/o assegnati a sensi degli articolo 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni nonché dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 a cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.

Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi compresa la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto.

Per familiari conviventi, anche se non in possesso della qualifica di profugo, devono intendersi il coniuge, i figli legittimi, naturali e riconosciuti e adottivi, nonché gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado purché stabilmente conviventi con l'assegnatario alla data del suo decesso.

La comunicazione del prezzo di cessione fatta dall'Ente proprietario dell'immobile al profugo assegnatario e al suo familiare convivente, che ne abbia domandato la cessione, seguita dal successivo versamento, a termine di legge, del prezzo di cessione, costituisce raggiungimento dell'accordo contraffuale tra le parti, cui deve necessariamente seguire la formalizzazione del contratto di cessione.

In caso di decesso dell'istante, nelle more del procedimento amministrativo in corso per la stipula del contratto di cessione dell'alloggio pubblico, il contratto dovrà stipularsi a favore degli eredi dell'avente diritto.

Nel caso in cui l'assegnatario deceduto non avesse richiesto il riconoscimento formale della qualifica di profugo, il familiare interessato all'acquisto potrà richiedere alla Prefettura competente il riconoscimento della qualifica «post mortem», onde beneficiare delle condizioni di miglior favore previste dal comma 24 dell'articolo unico della legge n. 560 del 24 dicembre 1993.

Se il profugo assegnatario è deceduto, il familiare convivente, che ha inoltrato nei termini la relativa domanda di acquisto, documentando la qualifica di profugo in capo al dante causa deceduto, potrà pure beneficiare delle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 24 dicembre 1993".

10-ter. Il I° comma dell'articolo 45 co. III° della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è così modificato:

"Il termine per la domanda di cessione di immobili, ubicati nell'intero territorio nazionale ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni nonché di cui all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 31 dicembre 2008".

10-quater. Il comma 224 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 è sostituito con il seguente:

"Gli immobili di cui al comma III° dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni nonché quelli di cui all'articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e di conseguenza, a prescindere dall'anno di costruzione, dalla natura dell'Ente proprietario dell'immobile ovvero dalla relativa legge di finanziamento, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato.

Laddove gli immobili di cui al comma precedente, non riscattati dal profugo originariamente assegnatario o da coloro ai quali sia stato successivamente attribuito in virtù del vincolo di destinazione d'uso sullo stesso esistente, risultino liberi o assegnati a persone non profughe e siano andati deserti ben tre bandi consecutivi per l'assegnazione dell'immobile alla categoria dei profughi, il vincolo di destinazione d'uso verrà a cessare e l'immobile potrà essere assegnato in locazione a cittadini beneficiari della normativa in materia di edilizia economica popolare.

Nel caso in cui la liberazione degli immobili assegnati a persone non profughe comporti eccessivi tempi di sgombero, l'Ente proprietario o gestore potrà emanare un bando a favore dei profughi per l'assegnazione e successivo riscatto dei sopraccitati immobili, lasciando al profugo neo proprietario l'onere dello sgombero".

10-*quinquies*. L'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come integrata dall'articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è così modificato ed integrato:

"Dopo il comma III°-*bis* dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto seguente:

‘La Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2002, n. 72, indicherà all'Ente proprietario, a prescindere dalla sua natura, il nominativo dell'Associazione, ad essa aderente ed avente personalità giuridica, che formalizzerà l'acquisto degli immobili di cui all'articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001'".

10-*sexies*. Il comma 225 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n.350, fornisce interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge del 04.03.1952, n. 137, e del comma 8-*ter* dell'articolo 5 della legge 29 novembre 1996, n. 507"».

---

## 41.78

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

### Respinto

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2001 è sostituito dal seguente:

"1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a dieci anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai dieci anni, comunque non eccedente i sessanta anni. Può essere stabilito un termine superiore a dieci anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro ristrutturazione partico-

larrnente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate"».

---

#### 41.79

SODANO TOMMASO, MALABARBA

#### Respinto

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.80**

BATTISTI

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale termine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**41.81**

PASQUINI, BRUNALE

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale termine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.82**

TAROLLI, CICCANTI, LAURO

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale termine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».

---

**41.83**

CURTO

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale termine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».

---

**41.84**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Al comma 11, dopo la parole: «successive modificazioni» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».*

---

**41.85**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 11, dopo la parole: «successive modificazioni» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».*

---

**41.86**

IZZO, LAURO

**Respinto**

*Al comma 11, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, ai quali sono estese le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».*

---

**41.87**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui detti alloggi versino in stato tale da non renderne conveniente l'utilizzo e la relativa occupazione al comune oggetto del trasferimento è riconosciuto e trasferito l'80 per cento delle somme utilizzate per il recupero edilizio degli stessi».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-

rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessari per la copertura.*

---

## **41.88**

MORO, STIFFONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. I beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico, privi di reddito, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti».

---

**41.89**

CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall'articolo 26, comma 11-*quater*, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari.

Ai medesimi fini sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».

---

**41.90**

IZZO

**Accolto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio».

*Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma 11 le seguenti parole: «nonché agli alloggi di cui al comma 11-bis».*

---

**41.91**

ZORZOLI

**Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 26, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "Per l'anno 2004" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno successivo a quello della riassegnazione prevista dal presente comma».

---

#### **41.92**

EUFEMI, IERVOLINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine dei maggiori introiti derivanti dalla applicazione della legge n. 266 del 1999, articolo 16, comma 10, con le modalità previste dalla legge n. 110 del 2001, sono alienati gli alloggi in uso al Ministero dell'interno, non ubicati all'interno delle infrastrutture di servizio o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio ed occupati da personale impiegato nella stessa struttura. Sono comunque sospese, fino al completamento del processo di vendita, tutte le azioni, intraprese o da intraprendere, di recupero forzoso nei confronti del personale senza valido titolo concessorio».

---

#### **41.93**

BUDIN, BORDON

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Al primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, al numero 4), le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti parole: "dieci decimi". Con successiva norma di legge sarà definita la fiscalità relativa alle risorse necessarie al trasferimento delle competenze in materia di treni interregionali di cui al medesimo decreto legislativo n. 111 del 2004, non appena intervenuto il previsto accordo tra i Ministeri competenti e le Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1 tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.*

---

**41.94**

CURTO

**Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. La determinazione delle indennità di esproprio per i procedimenti condotti dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1992 tiene conto della rivalutazione monetaria intervenuta nel predetto periodo, calcolata alla tregua degli indici Istat di rivalutazione monetaria».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».*

---

**41.95**

CURTO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Nei procedimenti espropriativi condotti dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1992 la determinazione dell'indennità di espropriazione tiene conto della svalutazione monetaria calcolata alla stregua degli indici Istat di rivalutazione monetaria per il periodo predetto».

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».*

---

**41.96**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **41.97**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE  
TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.98**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, dopo la parola: «individua», inserire le seguenti: «con decreto».*

---

**41.99**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, dopo le parole: «beni immobili», aggiungere le seguenti: «ad uso diverso da quello residenziale».*

*Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.184**

GRILLOTTI, CURTO

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fra i su detti beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purchè ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale in quiescenza e vedove, in quanto, ai fini della loro alienazione, non sono equiparabili ad infrastrutture militari».*

---

**41.100**

EUFEMI, IERVOLINO

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fra i su detti beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purchè ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale*

in quiescenza e vedove, in quanto, ai fini della loro alienazione, non sono equiparabili ad infrastrutture militari».

---

**41.101**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora i suddetti beni immobili ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico, quali aree costiere integre, aree incluse o contigue rispetto a parchi nazionali o regionali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il trasferimento avviene gratuitamente a beneficio del demanio delle Regioni, con un vincolo permanente di inalienabilità e destinazione a tutela ambientale».

*Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:*

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.102**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano fermi tutti i vincoli gravanti sugli immobili alienati, in particolare quelli stabiliti dalle parti II e III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **41.103**

GIARETTA

#### **Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi tutti i vincoli gravanti sugli immobili alienati, in particolare quelli stabiliti dalle parti II e III del decreto legislativo, Codice dei beni culturali e del paesaggio, del 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

#### **41.104**

CICCANTI

#### **Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fra i beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari».*

---

#### **41.105**

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-quater, sostituire le parole da «disponibile» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «indisponibile dello Stato e, assoggettati alle procedure di valorizzazione, sono trasferiti ai comuni con i vincolo di utilizzazione a scopo pubblico e sociale».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sup>2</sup>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

#### **41.106**

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-quater, sostituire la parola da: «disponibile» fino alla fine del capoverso con la seguente: «indisponibile».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni

uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **41.107**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

#### **Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-quater, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «Agenzia del demanio» aggiungere le seguenti: «, di concerto con la direzione generale dei lavori e del demanio secondo criteri e valori del mercato».

---

#### **41.108**

SODANO Tommaso, MALABARBA

#### **Respinto**

*Al comma 12, sopprimere i capoversi 13-quinquies e 13-sexies.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

## 41.109

ZORZOLI

### Respinto

*Al comma 12, capoverso 13-quinquies, sostituire le parole: «una quota fino al 100 per cento» con le seguenti: «una quota pari al 100 per cento».*

*Conseguentemente, le parole: «non superiore a 954 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 954 milioni di euro».*

---

**41.110**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso comma 13-quinquies, apportare le seguenti modifiche:*

a) le parole: «Una quota fino al 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari al 100 per cento» e le parole: «non superiore a 954 milioni di euro.» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 954 milioni di euro».

**41.111**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «al soddisfacimento delle esigenze» aggiungere le seguenti: «abitative del personale e alla manutenzione degli immobili ad uso abitativo».*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-

munque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.112**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso 13-sexies, dopo le parole: «Dicastero su appositi fondi relativi» sopprimere le seguenti: «ai consumi intermedi e».*

---

**41.113**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 12, capoverso comma 13-sexies, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «Corte dei conti» aggiungere le seguenti: «ai fini della formulazione delle previsioni di spesa per gli esercizi successivi al 2005, le predette risorse sono considerate parte integrante degli stanziamenti iscritti nello stato di previsioni della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005».

---

**41.114**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso comma 13-septies, apportare le seguenti modifiche:*

a) le parole: «A valere sulle» sono sostituite con le seguenti: «in aggiunta alle».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 30.000;  
2006: - 30.000;  
2007: - 30.000.

---

**41.115**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Respinto**

*Al comma 12, capoverso comma 13-septies, apportare le seguenti modifiche:*

a) le parole: «la somma di 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 35 milioni di euro» e dopo le parole: «all'ammmodernamento ed alla ristrutturazione» inserire le seguenti: «nonché alla formazione del personale».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;  
2006: - 5.000;  
2007: - 5.000.

---

**41.116**

LAURO

**Ritirato e trasformato in ordine del giorno**

*Al comma 12, capoverso 13-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dello stabilimento balneare termale di Ischia».*

---

**41.117**

LAURO, IZZO

**Accolto**

*Al comma 12, capoverso 13-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'Arsenale dell'esercito di Napoli».*

---

**41.118**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il Ministro della Difesa individua gli alloggi di servizio di cui alla legge agosto 1978, n. 497 trasferibili all'Agenzia del demanio ai fini della loro inclusione nel procedimento di alienazione con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, tenendo principalmente conto

del reddito dei conduttori e della loro possibilità di esercitare il diritto di opzione».

---

#### 41.119

FASOLINO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. 1. Gli immobili in uso all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL quali sedi centrali e periferiche si intendono esclusi di cartolarizzazione in atto degli immobili appartenenti ad enti pubblici disciolti ed acquisiti al demanio statale.

12-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 concernenti il patrimonio immobiliare dell'Istituto superiore di sanità, sono estese all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL».

---

#### 41.120

PEDRIZZI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

#### Respinto

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 26 comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente testo:

"È altresì riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto degli alloggi di cui al comma precedente, che risultino non occupati, a favore del personale militare delle Forze Armate in servizio, alla data di messa in vendita, presso Enti ubicati nella provincia in cui l'immobile insiste.

Il diritto di cui sopra può anche essere esercitato per più immobili, ma può concludersi, pena l'annullamento dell'atto, con l'acquisto di una sola unità abitativa su tutto il territorio nazionale.

Qualora fossero presenti più richieste di prelazione, da parte di soggetti diversi, riferite allo stesso immobile, si procederà con offerte segrete a rialzo sul valore posta a base della vendita"».

---

**41.121**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**41.122**

CASTELLANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**41.123**

FORCIERI

**Respinto**

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-bis. I canoni delle concessioni demaniali rilasciate dalle Autorità portuali sono soggette ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti finora adottati dalle Autorità portuali in materia».

---

**41.124**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, D'ANDREA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 18.*

---

**41.125**

GIARETTA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 18.*

---

**41.126**

BATTAFARANO, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 18.*

---

**41.127**

TOFANI, DEMASI

**Respinto***Sopprimere il comma 18.***41.128**

BAIO DOSSI, DATO, GAGLIONE, FORMISANO, D'ANDREA

**Respinto***Il comma 18 è sostituito dal seguente:*

«18. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'INAIL destina in via prioritaria una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensioni di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero ai centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie. Limitatamente al triennio 2005-2007, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 2 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, come sostituito dal primo periodo del presente comma sono destinate all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali indicate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del secondo periodo del presente comma sono utilizzate dalle stesse per la realizzazione di un programma di implementazione dei servizi territoriali per la prevenzione e le cure primarie, per la ristrutturazione edilizia, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario e della ricerca biomedica nelle regioni meridionali».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**41.129**

DATO

**Respinto**

*Al comma 18, sostituire le parole da: «I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle*

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e», con le seguenti: «L'INAIL approva i piani di investimento immobiliare, sentito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali».

---

**41.130**

BIANCONI, CARRARA

**Respinto**

*Al comma 18, dopo le parole: «approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della salute».*

---

**41.131**

TREDESE, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, CARRARA, SALINI, BOLDI

**Respinto**

*Al comma 18, le parole: «sentito il Ministero della salute e» sono sostituite con le seguenti: «e con il Ministro della salute, sentito».*

---

**41.132**

CARRARA, BIANCONI

**Respinto**

*Al comma 18 sostituire la parola: «sentiti» con la seguente: «con».*

---

**41.133**

DE PETRIS, RIPAMONTI

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n.104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 140 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli in-

quilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.134**

DE PETRIS, RIPAMONTI

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.135**

DE PETRIS, RIPAMONTI

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. L'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004 n. 239 è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.136**

MORO, VANZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. L'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soppresso».

---

**41.137**

MORO, VANZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. L'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è sostituito dal seguente:

"54. Le Direzioni provinciali dell'Inail sono tenute a trasmettere le denunce di cui all'articolo 53, entro dodici ore dal ricevimento, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza"».

---

**41.138**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

#### **41.139**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### 41.140

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

#### Respinto

*Sopprimere il comma 19.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 42-bis.

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### «Art. 42-bis.

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 42-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**41.141**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Respinto**

*Il comma 19 è sostituito dai seguenti:*

«19. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzione di fondi immobiliari o cessioni dirette. Costituiscono dismissioni immobiliari le concessioni in uso esclusivo di beni demaniali per un periodo non inferiore a 40 anni a fronte del riconoscimento di un corrispettivo determinato a valore di mercato anche eventualmente accompagnato da un canone annuo. Per quanto concerne il settore stradale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere concessi in uso esclusivo a società interamente controllate dallo stato, la cui attività sia indirizzata ad operare con caratteristiche di mercato, i tratti della rete stradale e autostradale nazionale individuata con Decreto legislativo 29 ot-

tobre 1999 n. 481 e successive modifiche suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il corrispettivo è fissato con modalità concordate tra il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e la società interessata. Il comma 1-*bis*, dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modifiche è abrogato.

19-*bis*. «Le attività di concessione di cui al comma 2, dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche sono esercitate da ANAS S.p.A. sulla rete stradale e autostradale nazionale individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 491, e successive modifiche; ivi comprese le tratte ad essa concesse in uso esclusivo ai sensi del precedente comma 19.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è fissato il canone dovuto da ANAS S.p.A. per le tratte di rete stradale e autostradale nazionale oggetto di concessione e non suscettibili di assoggettamento a tariffa.

19-*ter*. Entro il 30 giugno 2005 è stipulato, un contratto di programma tra ANAS S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze con il quale sono determinati, tra l'altro, i corrispettivi spettanti ad ANAS S.p.A. per l'espletamento dei compiti di concessionario di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche per le tratte della rete stradale e autostradale nazionale non suscettibili di assoggettamento a tariffa nonché le tariffe da applicare sulle strade e autostrade nazionali assoggettabili a pedaggio, ivi incluse quelle concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19 e quelle oggetto di nuove realizzazioni, riqualificazioni e adeguamenti in conformità al piano decennale di ANAS S.p.A ed ai suoi aggiornamenti. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera Cipe 20 dicembre 1996 e devono essere coerenti con le tariffe autostradali praticate per situazioni analoghe. Le tariffe sono, comunque, soggette ad adeguamento annuale in misura pari all'indice di inflazione programmata, così come determinato dal documento di programmazione economica e finanziaria, e sono soggette a revisione in via ordinaria ogni cinque anni, in relazione all'eventuale variazione del piano decennale di ANAS S.P.A. ovvero anticipatamente in via straordinaria in relazione a mutate condizioni di mercato o altri eventi che alterino l'equilibrio finanziario della concessione.

19-*quater*. Il contratto di programma di cui al comma 19-*ter* ha durata almeno triennale ed assicura l'operatività di ANAS S.p.A. con caratteristiche di mercato. Il primo contratto di programma, con decorrenza 2003, ha per gli anni 2003 e 2004 valore meramente ricognitivo. Fermo

quanto previsto al comma 19-ter, il contratto di programma individua altresì:

a) I criteri di determinazione a prezzi di mercato dei corrispettivi spettanti ad ANAS S.p.A. per l'espletamento dei compiti di concessionario di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002 n. 1, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche relativamente alle tratte stradali e autostradali non suscettibili di assoggettamento a tariffa, considerati anche i costi di manutenzione;

b) gli indici di valutazione del servizio reso da ANAS S.p.A. in attuazione dei compiti di concessionario relativamente alle tratte stradali e autostradali nazionali non assoggettabili a tariffa ed alle tratte stradali e autostradali assoggettate a tariffa, ivi incluse quelle concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19;

c) le modalità di rilevazione del traffico delle tratte stradali e autostradali assoggettate a tariffa, ivi incluse quelle concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19, ai fini della corresponsione dei pedaggi effettivamente spettanti ad ANAS S.p.A. ove non applicati in tutto o in parte all'utenza;

d) le nuove opere ovvero gli interventi di riqualificazione e adeguamento della rete stradale e autostradale nazionale da realizzare con priorità nel periodo di durata del contratto in conformità del piano decennale di ANAS S.p.A. e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della concessione;

e) le nuove opere ovvero gli interventi di riqualificazione e adeguamento della rete stradale e autostradale di cui alla precedente lettera d) suscettibili di assoggettamento a tariffa, eventualmente in tutto o in parte applicabile all'utenza, da realizzare direttamente ovvero mediante contratto di concessione a terzi nonché le tratte stradali e autostradali esistenti da assoggettare a tariffa in tutto o in parte a carico dell'utenza;

f) le tratte stradali e autostradali nazionali suscettibili di assoggettamento a tariffa, i cui volumi di traffico siano idonei a ripagare almeno i costi di gestione e manutenzione con l'applicazione di una tariffa determinata ai sensi del comma 19-ter.

*19-quinquies.* Contestualmente al primo contratto di programma di cui al comma 19-quater è sottoscritto l'atto modificativo della concessione ad ANAS S.p.A. approvata con decreto n. 1030 del 31 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per il recepimento di quanto previsto al comma 19-bis e seguenti.

Sino all'entrata in vigore del primo contratto di programma di cui al precedente comma 19-quater il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti assicura la copertura finanziaria degli impegni assunti da ANAS alla data del 31 dicembre 2002;

*19-sexies.* Il comma 1-quater dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto

2002, n. 178, e successive modifiche è sostituito dal seguente: L'ANAS S.p.A. è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.A. di cui al comma 1-*ter*. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativi ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

19-*septies*. Il comma 1-*quinqüies* dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. Sono di esclusiva competenza di ANAS S.p.A. i sovrapprezzi previsti dall'articolo 15, comma 5, lettera *b*) della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modifiche nonché i canoni corrisposti dalle società concessionarie autostradali previsti all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche.

Sono altresì di esclusiva competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dalla utilizzazione da parte di terzi, autorizzati ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di beni della rete stradale e autostradale nazionale, ivi incluse quelle relative alle tratte concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19. La riscossione di tali entrate è effettuata con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS S.p.A. e l'Agenzia delle entrate"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**41.183 (v. testo 2)**

SALERNO

*All'articolo 41, comma 19, sopprimere le parole da: «in coerenza con quanto previsto» fino alla fine del comma.*

**Respinto**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. A.N.A.S. S.p.A. cede, previa convenzione di concessione, a una o più società per azioni, appositamente Costituite, diritti alla medesima attribuiti dalla concessione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, su tratti della rete stradale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

A.N.A.S. S.p.A. individua soggetti terzi dotati di adeguata competenza e indipendenza per la realizzazione, in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del sistema di monitoraggio del traffico sui tratti della rete stradale in merito ai quali siano trasferiti, ai sensi del comma precedente diritti di sfruttamento economico.

Partecipazioni al capitale delle società di cui al primo periodo del presente comma possono essere assunte da terzi, anche attraverso gli strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346 del Codice Civile, purché A.N.A.S. S.p.A. conservi il controllo delle società medesime.

Alle procedure di dismissione si applicano le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.

All'articolo 7, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni della legge 8 agosto 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla trasformazione dell'A.N.A.S. in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: "è trasferita" sono sostituite dalle seguenti: "può essere trasferita";

b) al comma 1-quater dopo le parole: "comma 1-bis" aggiungere le seguenti ", ove trasferita";

c) al comma 1-quinquies è inserita, prima della parola "trasferiti", la parola: "eventualmente"».

**41.183 (testo 2)**

SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 19, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*  
«Anas S.p.A. è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità del contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l'impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas S.p.A. per i tratti della rete stradale e autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell'utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera CIPE 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas S.p.A. derivanti dal contratto di programma. Sino all'entrata in vigore del primo contratto di programma, avente decorrenza 2003 e valore ricognitivo per gli anni 2003 e 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura con propri decreti la copertura finanziaria degli impegni assunti da Anas S.p.A. alla data del 31 dicembre 2004».

**41.142**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 19 sopprimere le parole da:* «In coerenza con quanto previsto» *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie;

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

#### 41.143

GRILLO, PEDRAZZINI, CICOLANI, MENARDI, FORTE, BRUTTI, DONATI, VERALDI, FABRIS

#### Dichiarato inammissibile

*Il secondo ed il terzo periodo del comma 19, dell'articolo 41, sono sostituiti dai seguenti:*

«Anas Spa è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità del contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l'impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas Spa per i tratti della rete stradale ed autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell'utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera Cipe 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas Spa derivanti dal contratto di programma.

Sino all'entrata in vigore del primo contratto di programma, avente decorrenza 2003 e valore ricognitivo per gli anni 2003 e 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura con propri decreti la copertura finanziaria degli impegni assunti da Anas Spa alla data del 31 dicembre 2004».

---

**41.144**

GRILLO

**Dichiarato inammissibile**

*Il secondo ed il terzo periodo del comma 19, dell'articolo 41, sono sostituiti dai seguenti:*

«Anas Spa è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità del contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l'impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas Spa per i tratti della rete stradale ed autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell'utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera Cipe 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas Spa derivanti dal contratto di programma».

**41.145**

MORO, PEDRAZZINI

**Precluso**

*Al comma 19, sostituire il secondo terzo e quarto periodo con i seguenti:*

«La gestione dei tratti della rete autostradale di Gra di Roma, Roma-Fiumicino, A3-Salerno-Reggio Calabria, A29-Palermo-Catania, A29-Palermo-Mazzara del Vallo e degli altri tratti con caratteristiche tecniche analoghe, suscettibili di assoggettamento a tariffa, è affidata, a soggetti idonei da individuare mediante procedure di evidenza pubblica. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento della rete e per il relativo rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Il prezzo a base d'asta è fissato con modalità concordate tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo minimo di 3 miliardi di euro».

**41.146**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto» fino a: «e dei trasporti», con le seguenti: «con provvedimento approvato dal Parlamento».*

**41.147**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso**

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da «a prezzo di mercato» fino alla fine del comma con le seguenti «a società interamente pubbliche».*

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29, dell'articolo 17, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.148**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Precluso**

*Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «2002, n. 178», aggiungere le seguenti: «comunque non».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

*Conseguentemente ancora,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**41.149**

MORO, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In ogni caso, ai fini del riequilibrio tariffario della rete autostradale sul territorio nazionale, i tratti della rete autostradale di GRA di Roma, Roma-Fiumicino, A3-Salerno-Reggio Calabria, A19-Palermo-Catania, A29-Palermo-Mazzara del Vallo e degli altri tratti con caratteristiche tecniche analoghe, sono assoggettati a tariffa da corrispondere direttamente dagli utenti dei tratti stradali medesimi».

---

**41.150**

EUFEMI

**Respinto**

*Dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:*

«È costituito un Fondo per l'intermodalità per finanziare, in tutto od in parte, gli investimenti necessari per la realizzazione del progetto di intermodalità finalizzati a decongestionare il traffico merci su gomma sulle tratte autostradali e stradali, dando priorità alla realizzazione della nuova linea ferroviaria tra la città di Torino e la città di Lione in Francia, prevista con l'accordo italo-francese del gennaio 1996.

Il fondo per l'intermodalità è appostato nel bilancio del Ministero delle infrastrutture dei trasporti delle comunicazioni ed è alimentato con una tassa di scopo sulle tariffe relative al pedaggio autostradale, di cui alla legge n. 498 del 1992, articolo 11 (e delibere CIPE del 7/12/94, 20/12/96 e 17/02/99) fissata nell'1,0 per cento per il periodo 31/12/2010.

L'aumento delle tariffe, derivante dall'applicazione della tassa di scopo per l'intermodalità, non è computabile per la determinazione da parte dell'ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo».

**41.151**

GRILLO, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a partecipare, direttamente o indirettamente, a società per azioni specificamente ed esclusivamente autorizzata al rilascio, a condizioni di mercato, eventualmente anche come prestatore di secondo grado, delle garanzie richieste per l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico. In ogni caso, la partecipazione della cassa depositi e prestiti non potrà risultare superiore al 20 per cento del capitale sociale».

**41.152**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a partecipare, direttamente o indirettamente, a società per azioni specificamente ed esclusivamente autorizzata al rilascio, a condizioni di mercato, eventualmente anche come prestatore di secondo grado, delle garanzie richieste per l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico. In ogni caso, la partecipazione della cassa depositi e prestiti non potrà risultare superiore al 20 per cento del capitale sociale».

---

**41.153**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. Su tutti gli immobili e le aree a qualsiasi titolo trasferiti o alienati, ai sensi del presente articolo, restano fermi i vincoli di tutela esistenti in base alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

**41.154**

SODANO Tommaso, MALABARBA

**Respinto**

*Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «qualora i suddetti beni immobili ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico (aree costiere integre; aree incluse o contigue dei parchi nazionali o regionali, anche solo individuati dalla programmazione regionale; aree sottoposte a vincolo paesaggistico con espliciti provvedimenti), il trasferimento avviene gratuitamente a beneficio del demanio delle regioni, con un vincolo permanente di inalienabilità e destinazione a tutela ambientale».

*Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni

uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

#### **41.155**

BEVILACQUA, SALERNO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20-bis. È autorizzato il trasferimento delle aree demaniali e patrimoniali (ex demanio marittimo) dello Stato ricadenti nel territorio del comune di Vibo Valentia, comprese in località "Pennello" della superficie complessiva di metri quadrati 165.000 ed in località "Bivona" della superficie complessiva di metri quadrati 45.000, al patrimonio disponibile del medesimo comune.

20-ter. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad eseguire la cessione a trattativa privata dei beni di cui al comma 1, esentata da ogni formalità amministrativa preventiva, secondo le modalità previste dalla presente legge e in deroga ad ogni diversa previsione legislativa vigente.

20-quater. Il comune effettua, con apposita variante allo strumento urbanistico generale, adottata entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'urbanizzazione delle località interessate, destinando ad uso pubblico tutte le aree non occupate e mante-

nendo tale destinazione, con vincolo di inalienabilità, per almeno trent'anni, dalla eseguibilità del contratto di compravendita».

---

#### **41.156**

TAROLLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:*

«20-bis. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio.

20-ter. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi", sono così sostituite: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi"».

20-quater. Al comma 6-bis dell'articolo I del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 26 comma 10 della legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, dopo le parole: "sono alienati" aggiungasi "e valorizzati"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento dell'alienazione" aggiungasi: "e valorizzazione"».

---

#### **41.157**

IL RELATORE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipanimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede

con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio.

20-ter. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi." sono così sostituite: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi"».

«20-quater. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 26 comma 10 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, dopo le parole: "sono alienati" aggiungasi: "e valorizzati"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento dell'alienazione" aggiungasi: "e valorizzazione"».

---

#### 41.158

CICCANTI, TAROLLI

#### Respinto

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad emanare direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale prevedendo una maggiorazione pari all'1 per cento sulle tariffe calcolate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

20-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le tariffe di pedaggio autostradale conformemente alle direttive del CIPE emanate ai sensi del comma 20-bis.

20-quater. A decorrere dalla data di applicazione delle nuove tariffe le società concessionarie autostradali hanno l'obbligo di corrispondere un importo pari all'1 per cento delle tariffe riscosse secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali somme confluiscono nel fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, con l'obbligo di destinarne il 50 per cento alla ricerca scientifica in campo medico».

---

**41.159**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

"1) all'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

'Non sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge gli immobili realizzati o recuperati o acquisiti dagli enti pubblici dagli enti competenti in materia ai edilizia residenziale pubblica in forza di disposizioni vigenti';

2) all'articolo 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

'Non è soggetta ad autorizzazione la alienazione dei beni di cui al comma 1 nei caso in cui essa sia disposta in favore di soggetti pubblici anche non territoriali, tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo'».

**41.160**

CURTO

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

"1) all'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

'Non sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge gli immobili realizzati o recuperati o acquisiti dagli enti pubblici dagli enti competenti in materia ai edilizia residenziale pubblica in forza di disposizioni vigenti';

2) all'articolo 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

'Non è soggetta ad autorizzazione la alienazione dei beni di cui al comma 1 nei caso in cui essa sia disposta in favore di soggetti pubblici anche non territoriali, tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo'».

**41.161**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati dall'anno 2005 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 ed a decorrere dall'anno 2006 di euro 5.681.025.

I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall'articolo 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 decorrono dall'anno 2005».

---

**41.162**

CURTO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati dall'anno 2005 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 ed a decorrere dall'anno 2006 di euro 5.681.025.

I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall'articolo 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 decorrono dall'anno 2005».

---

**41.163**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni possono accordare ulteriore deduzione o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno degli Istituti autonomi case popolari a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

---

**41.164**

CURTO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni possono accordare ulteriore deduzione o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno degli Istituti autonomi case popolari a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

**41.165**

TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, è inserito il seguente:*

«20-bis. Al fine di consentire una più efficace azione finalizzata a garantire la corretta conservazione e manutenzione e, al tempo stesso, un ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo, nonché dei risparmi conseguiti mediante il contenimento delle locazioni passive delle amministrazioni dello Stato è iscritta nel limite di 25 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito Fondo da assegnare all'Agenzia del Demanio per supportare l'azione di progressiva ottimizzazione della composizione del patrimonio immobiliare dello Stato. I conseguenti interventi di adeguamento normativo e funzionale, recupero, valorizzazione e trasformazione d'uso, da realizzare sulla base delle normative vigenti, saranno attuati massimizzando le sinergie esistenti con gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate. Il fondo è attribuito alla pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione interessato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con legge di bilancio».

**41.166**

TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«20-bis. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la "Cinta Magistrale" della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la "Cinta magistrale". Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo".».

**41.167**

VIVIANI, DANIELI, GABURRO, CHINCARINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Dopo il comma 15 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la "Cinta Magistrale" della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la "Cinta Magistrale". Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo".».

**41.168**

TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

«20-bis. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi».

**41.169**

PASQUINI, VITALI, BRUNALE

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**41.170**

BATTISTI

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione. I Comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno degli Istituti autonomi case popolari a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

*Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi o tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**41.171**

BATTISTI, VALLONE

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati i limiti di impegno quindicennali di 36.151.982 euro per l'anno 2005 e 5.681.025 euro a decorrere dall'anno 2006. I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall'articolo 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 decorrono dall'anno 2005.

*Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**41.172**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati dall'anno 2005 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 ed a decorrere dall'anno 2006 di euro 5.681.025. I finan-

ziamenti e i limiti di impegno previsti dall'articolo 145, comma 33 della legge 23-12-2000, n.388 a decorrere dall'anno 2005.

*Conseguentemente,*

*43-bis:*

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese operanti nel settore della esportazione di materiale di armamento, iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, pari al 4% del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia emana apposito decreto attuativo.

*43-ter:*

1. Dal I gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5% del fatturato calcolato su base annua, derivante dall'acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economica emana apposito decreto attuativo.

---

#### **41.173**

BOBBIO, SALERNO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Il comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge 269 del 2003, convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è abrogato».

---

#### **41.174**

PEDRIZZI

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«20-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 114 dell'art. 3 della legge 23.12.96 n. 662. dalle parole: "Detti beni" a "permutati"».

---

**41.175**

SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze conferisce a Sviluppo Italia S.p.A., in aumento di capitale, immobili statali suscettibili di valorizzazione turistica, per un importo, a valori catastali, non inferiore a 500.000.000,00 di euro».

**41.176**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. Al fine di favorire e accelerare la realizzazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2004 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali».

**41.177**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. In sede di alienazione degli immobili già di proprietà degli Enti di previdenza ivi compresi quelli attualmente trasferiti alla SCIP, i diritti di opzione e di prelazione sono estesi agli inquilini che, alla data di entrata in vigore della legge 23/11/2001, n. 410, occupavano senza titolo, alloggi ad uso residenziale, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti.

Per l'acquisto in forma individuale possono essere esercitati i diritti suddetti al prezzo determinato, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 25/9/2001 n. 351 convertito nella legge.

Il beneficio di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il regime di occupazione abbia integrato ipotesi di reato».

---

**41.178**

CENTARO

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di favorire ed accelerare la realizzazione di piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorzzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitato matura alla data del 30 settembre 2004 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali».

---

**41.179**

CENTARO

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, i diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonchè alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed alla rifusione delle relative spese legali.

Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma che precede i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato».

---

**41.180**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. In sede di alienazione degli immobili già di proprietà degli Enti di previdenza ivi compresi quelli attualmente trasferiti alla SCIP, i diritti di opzione e di prelazione sono estesi agli inquilini che, alla data di entrata in vigore della legge 23/11/2001, n. 410, occupavano senza titolo, alloggi ad uso residenziale, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti.

Il beneficio di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il regime di occupazione abbia integrato ipotesi di reato».

**41.181**

FERRARA

**Respinto**

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, i diritti di opzione e di prelazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento della indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 3 dicembre 1998, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed alla rifusione delle relative spese legali.

Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma che precede i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato».

**41.182**

SPECCHIA, RIZZI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA, COZZOLINO, DEMASI, ULIVI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:*

«20-bis. Ai sensi e per gli effetti della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono istituite le riserve naturali orientate di Castelvoturno, nel territorio

su cui insistono laghetti artificiali, e di Montecorvino Pugliano, nel territorio su cui insistono attività di cave.

*20-ter.* Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Regione interessata, determina con decreto i confini delle riserve di cui al comma precedente, né precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli.

*20-quater.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede all'acquisizione dei terreni situati all'interno delle riserve, mediante espropriazione o esercitando il diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali, secondo le norme vigenti generali.

*20-quinquies.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio finanzia l'attività di acquisizione e di recupero ambientale mediante risorse assegnate al medesimo con delibera CIPE 29 settembre 2004.

---

#### **41.500 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette.

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a ISPA spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*. del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo.

Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'ISPA spa.

Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui sopra, rimangono le stesse della rimanente rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione».

---

**41.500 (testo 2)/1**

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, ZANDA, GIARETTA, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 41.500 del relatore, al secondo periodo, dopo le parole: «a prezzo di mercato» aggiungere le seguenti: «sulla base dello stato delle infrastrutture e dei flussi di traffico».*

---

**41.500 (testo 2)/2**

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, ZANDA, GIARETTA, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 41.500 del relatore, al secondo periodo, sopprimere le parole: «assoggettabili a pedaggio figurativo».*

---

**41.500 (testo 2)/3**

MONTINO, BRUTTI Paolo

**Respinto**

*All'emendamento 41.500, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «assoggettabili a pedaggio figurativo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 462.
-

**41.500 (testo 2)/4**

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, ZANDA, GIARETTA, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 41.500 del relatore, al terzo periodo, sostituire le parole: «il prezzo è fissato» con le seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, è fissato il prezzo del trasferimento».*

---

**41.500 (testo 2)/5**

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, ZANDA, GIARETTA, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 41.500 del relatore, al terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto di cui ai precedenti periodi è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione».*

---

**41.500 (testo 2)/5a**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento del relatore 41.500 (testo 2), al secondo periodo, dopo le parole: «infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentite le competenti commissioni parlamentari».*

---

**41.500 (testo 2)/6**

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, ZANDA, GIARETTA, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 41.500 del relatore, al quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: «sottoscritta da ISPA SpA con Anas SpA».*

---

**41.500 (testo 2)/7**

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, ZANDA, GIARETTA, CADDEO

**Respinto**

*All'emendamento 41.500 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione dovrà prevedere uno specifico contratto di servizio triennale tra ISPA SpA e Anas SpA per la definizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini di una efficiente e sicura gestione dei tratti di rete stradale oggetto di trasferimento, sulla base dei flussi di traffico e dello stato delle infrastrutture».*

**41.500 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette.

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a ISPA spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis. del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo, comunque non a carico degli utenti.

Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'ISPA spa.

Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui sopra, rimangono le stesse della rimanente rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione».

**41.0.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13-ter, è inserito il seguente:

**"Art. 13-quater.**

*(Detrazioni finalizzate alla sicurezza ed alla qualificazione del patrimonio edilizio)*

1. Dal 1 gennaio 2005, la detrazione fiscale spettante agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque o dieci quote annuali, si applica nei seguenti casi:

- a) interventi finalizzati alla prevenzione antisismica con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza sismica;
- b) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- c) interventi relativi all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- d) interventi per l'installazione degli impianti a metano;
- e) interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) interventi volti alla bonifica dell'amianto;
- g) interventi per l'adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
- h) interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico.

2. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

3. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dalla data in vigore della presente legge.

4. Con decreto di cui al comma 3, sono altresì definite le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 anche agli immobili gestiti dagli IACP o dai nuovi enti che ne hanno assunto le funzioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**41.0.2**

SPECCHIA, TOFANI, BONGIORNO, BONATESTA, PACE, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

Al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 è aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli nella filiera agro-alimentare, il prezzo all'origine dei prodotti deve essere indicato nella etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare anche il prezzo intermedio di acquisto all'ingrosso.

2. Si intende per prezzo all'origine quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il prezzo riportato in fattura accompagna il prodotto in tutte le fasi successive, dall'origine al consumo finale.

3. I titolari degli esercizi commerciali possono, separatamente all'etichetta di cui all'articolo 3, riportare, anche analiticamente, i costi fissi unitari gravanti sul prodotto e desunti sommariamente dal bilancio dell'esercizio commerciale.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

### 41.0.3

IZZO, LAURO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

«1. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

*Conseguentemente, alla tabella C, apportare la seguente variazione:*

Ministero dell'economia, Legge n. 230 del 1998:

2005: - 10.000

2006: - 10.000

2007: - 10.000

### 41.0.4

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, TURCI, DE PETRIS, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1

dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**41.0.5**

FALCIER, DE RIGO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Norma interpretativa in materia di demanialità della laguna di Venezia)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, si interpreta nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa, come delimitato ai sensi del secondo comma, non comprende le valli da pesca recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e conteni-

mento ittico. La presente disposizione interpreta con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per la fattispecie in questione».

---

#### **41.0.6**

ALBERTI CASELLATI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Norma interpretativa in materia di demanialità della laguna di Venezia)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, si interpreta nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa, come delimitato ai sensi del secondo comma, non comprende le valli da pesca recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e contenimento ittico. La presente disposizione interpreta con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per la fattispecie in questione».

---

#### **41.0.7**

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, TREDESE, BOLDI, IZZO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Gli immobili in uso all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL quali sedi centrali e periferiche si intendono esclusi dalla cartolarizzazione in atto degli immobili appartenenti ad enti pubblici disciolti ed acquisiti al demanio statale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernenti il patrimonio immobiliare dell'Istituto superiore di sanità, sono estese all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPEL».

---

**41.0.8**

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Gli immobili in uso all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL quali sedi centrali e periferiche si intendono esclusi dalla cartolarizzazione in atto degli Immobili appartenenti ad enti pubblici disciolti ed acquisiti al demanio statale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n 3, concernenti il patrimonio immobiliare dell'Istituto superiore di sanità, sono estese all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL».

**41.0.9**

FALCIER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Interventi in favore del settore ittico)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2007, n. 77, le parole "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006".

2. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto, per un importo massimo di 1 milione di euro per l'anno 2005, con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000,00.

4. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

5. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma aggiunto il seguente:

"5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico".

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

---

#### **41.0.10**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali  
a fini turistico-ricreativi)*

1. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

**«Art. 42-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 42-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 42-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**41.0.11**

GUERZONI, PASQUINI, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Valutazione delle rimanenze  
nei settori tessile abbigliamento e calzaturiero)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma quarto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

- a) 1 anno: 100 per cento del costo;
- b) 2 anno: 70 per cento del costo;
- c) 3 anno: 50 per cento del costo;
- d) 4 anno: 30 per cento del costo;
- e) 5 anno e successivi: 10 per cento del costo;

f) al termine del 5 anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce 'stracci'.

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art 43-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**41.0.12**

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

**Respinto***Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

*Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;  
2006: - 10.000;  
2007: - 10.000.

---

**41.0.13**

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto***Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Pedemontana veneta)*

1. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta già assegnato alla regione Veneto dall'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è riassegnato allo Stato qualora non vengano rispettate le date di affidamento della concessione entro il 30 giugno 2005 e di apertura dei cantieri entro il 1° gennaio 2006».

---







